

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		GIOIA ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (3921)	1055
Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione. (<i>Approvato dal Senato</i>) (2877);		PRESIDENTE	1056, 1057, 1058, 1059, 1061 1064, 1066, 1067, 1068, 1071, 1072, 1075 1078, 1079, 1080, 1081, 1086, 1087, 1088
AMADEI LEONETTO ed altri: Sullo stato giuridico della Magistratura. (1961);		BOSCO , <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1056 1058, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1076 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1084, 1085 1087, 1088
Bozzi : Norme sulle promozioni dei magistrati. (2797);		BREGANZE	1057, 1060, 1062, 1063, 1066, 1073
TARGETTI ed altri: Norme sulle promozioni nella Magistratura. (3707);		KUNTZE	1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1066 1068, 1069, 1070, 1071, 1077, 1081, 1082 1084, 1086
COLITTO : Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (1285);		PAPA	1057, 1058, 1059, 1064, 1073 1086, 1088
FOSCHINI : Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (2630);		Bozzi	1057
PELLEGRINO ed altri: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (3565);		BISANTIS , <i>Relatore</i>	1058, 1059, 1060, 1062 1065, 1067, 1071, 1074, 1075, 1081, 1084
PALAZZOLÒ : Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (3630);		PINNA	1058
VIZZINI : Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. (3693);		DANTE	1058, 1061, 1062, 1065, 1067, 1074 1075, 1076, 1077, 1078, 1086, 1087
		AMATUCCI	1058, 1060, 1063
		PREZIOSI OLINDO	1057, 1059, 1065, 1066 1067, 1070, 1071, 1074, 1075, 1076, 1082
		VALIANTE	1059, 1060, 1061, 1064, 1069 1070, 1072, 1080, 1082, 1084, 1086
		AMADEI LEONETTO	1060, 1062, 1073, 1079
		MURGIA	1066, 1067, 1072, 1073, 1079, 1080
		ANDREUCCI	1066, 1078, 1081, 1082, 1084
		MARICONDA	1070
		GUERRIERI EMANUELE	1071, 1073, 1074, 1082
		DEGLI OCCHI	1076, 1086
		SCALFARO	1078, 1084, 1085
		SCHIANO	1081, 1087
		COMANDINI	1082, 1086

La seduta comincia alle 10.

SILVESTRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione (2877); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Amadei Leonetto ed altri: Sullo stato giuridico della magistratura (1961); Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2797); Targetti ed altri: Norme sulle promozioni nella magistratura (3707); Colitto: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (1285); Foschini: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (2630); Pellegrino ed altri: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (3565); Palazzolo: Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (3630); Vizzini: Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato (3693); Gioia ed altri: Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato (3921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione » e delle proposte di legge: « Sullo stato giuridico della magistratura », d'iniziativa dei

deputati Amadei Leonetto, Comandini, Ferri, Trebbi, Pinna, Ferrarotti; « Norme sulle promozioni dei magistrati », d'iniziativa del deputato Bozzi; « Norme sulle promozioni nella magistratura », d'iniziativa dei deputati Targetti, Amadei Leonetto, Basso, Paolucci, Mariani; « Norme per la promozione a consigliere di Corte d'appello e di cassazione », d'iniziativa del deputato Colitto; « Norme per la promozione a consigliere di Corte d'appello e di Corte di cassazione », d'iniziativa del deputato Foschini; « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, riguardante norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa dei deputati Pellegrino, Caprara, Zoboli, Silvestri, Mariconda, Kuntze, Re Giuseppina, Sforza, Buzzelli, Fiumanò, Bufardecì; « Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa del deputato Palazzolo; « Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », d'iniziativa del deputato Vizzini; « Adeguamento del trattamento economico dei magistrati di Tribunale a quello goduto dai referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, viceprocuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato », d'iniziativa dei deputati Gioia, Petrucci, Barbaccia, Romano Bartolomeo, Isgrò, Martina, Baldelli, Guerrieri Emanuele.

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla modifica introdotta all'articolo 35 e intesa a perequare le retribuzioni dei giudici ed equiparati sulla base di un compenso annuo di lire 2.760.000, a condizione: 1°) che l'incremento degli organici della magistratura disposto col disegno di legge decorra dal 1° gennaio 1963 anziché dal 1° luglio 1962; 2°) che la ripartizione degli stessi organici di cui alla tabella b) del disegno di legge avvenga in tre anni a partire dal 1963 ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In sostanza la Commissione Bilancio ha ritenuto

che una metà dello stanziamento dovesse essere riservata agli organici, l'altra metà ai fini della equiparazione del trattamento dei giudici ordinari e dei giudici speciali. Sulla questione della metà di tali stanziamenti c'è un punto da chiarire: quello della decorrenza del 1° gennaio 1963 o del 31 dicembre 1962.

BREGANZE. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'assunzione degli uditori; l'aumento dell'organico porta anche un aumento sensibile e necessario dei magistrati all'inizio della loro attività. Vorrei raccomandare che, almeno per questa parte, che non comporta subito un onere finanziario, si provvedesse appena possibile.

PRESIDENTE. Rammento alla Commissione che è stato già approvato l'articolo 1 del nuovo testo presentato dal relatore onorevole Bisantis, ad eccezione del terzo comma, che è stato momentaneamente accantonato. È stato approvato anche il primo comma dell'articolo 2 nel testo proposto dal relatore.

Passiamo perciò ad esaminare il secondo comma dell'articolo 2, di cui do lettura:

« Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti annualmente disponibili per le vacanze previste di ciascun anno e per quelle impreviste dell'anno precedente sono ripartite:

per un decimo ai vincitori del concorso per esame;

per sette decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

per due decimi ai promovibili per merito a seguito di scrutinio ».

Sono stati presentati emendamenti dagli onorevoli Valiante, Papa, Kuntze e Comandini.

L'emendamento Valiante suona in questi termini:

« *Sostituire le parole:* per sette decimi... per due decimi... a seguito di scrutinio, *con le altre:* per nove decimi ai promovibili a seguito di scrutinio ».

La stessa proposta è contenuta anche nell'emendamento Kuntze, che suona in questi termini:

« *Sostituire alle parole:* per sette decimi... scrutinio, *le parole:* per nove decimi ai promovibili per merito a seguito di scrutinio ».

KUNTZE. Effettivamente gli emendamenti sono identici, anche se diversamente formulati.

PRESIDENTE. L'emendamento Papa è il seguente:

« *Sopprimere le parole:* per un decimo ai vincitori del concorso per esame ».

« *Sostituire le parole:* per sette decimi, *con le parole:* per otto decimi ».

Questo emendamento mira a sopprimere il concorso per esami, quindi è il più lontano dal testo.

Poi abbiamo l'emendamento Comandini, col quale si vuole precisare che le nuove norme debbono avere valore fino all'emanazione del nuovo ordinamento giudiziario e comunque non oltre il 31 dicembre 1964. Questo è stato già risolto.

PAPA. Il mio emendamento tende a snellire il sistema delle promozioni di tutte le categorie dei magistrati.

KUNTZE. Noi come gruppo ci associamo alla proposta dell'onorevole Papa.

BOZZI. A me pare che, oltre alle ragioni indicate dall'onorevole Papa ce ne sia un'altra, cioè che il sistema col quale è regolata parte del concorso non dia alcun criterio di selezione.

Un'altra prova consiste in una requisitoria, una di diritto e procedura civile e una penale. Si taglia fuori il diritto amministrativo; si taglia fuori l'economia. Tutto ciò mi pare troppo poco. E ciò, ripeto, è troppo poco per poter stabilire una preferenza. In passato non era così. Allora, si chiedeva qualche cosa di più. Si sosteneva un esame teorico anche in altre attività.

PREZIOSI OLINDO. Sono d'accordo sulla soppressione del concorso per esame; soprattutto per l'esiguità della quota che dovrebbe essere messa a concorso. Appena un decimo, un decimo soltanto dovrebbe essere messo a concorso per esame.

A parte le considerazioni che sono state fatte poc'anzi dall'onorevole Bozzi, si viene in pratica alla conclusione di ammettere a concorso per esame soltanto uno o due posti per il concorso di cassazione.

A me sembra molto poco. Io sarei per il concorso per esami, per dare la possibilità a molti — a coloro che sono ben preparati — di partecipare ai concorsi per avanzare nella carriera. Ma l'aliquota dovrebbe essere maggiore. Ora di fronte al testo del Senato che prevede un quinto, noi rinunciamo maggiormente; vale più allora abolirlo.

E, quindi, per questa considerazione, io aderisco all'emendamento proposto dall'onorevole Papa per la soppressione, cioè, dell'aliquota riservata al concorso per esami.

BISANTIS, *Relatore*. Io penso che deve essere mantenuto il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte d'appello e di cassazione. Lunghe discussioni sono state fatte in proposito. Quando il disegno di legge andò al Senato fu modificata la percentuale ma venne mantenuto il criterio dell'esame. Io penso che deve essere mantenuto fermo il criterio seguito e bisogna limitare anche le prove. Questo per quanto riguarda le modalità.

Circa il rapporto di un decimo mentre prima era di un quinto, è prevalsa l'opinione che bisogna proprio limitare il concorso per esame nei casi speciali di quei magistrati che vogliono ottenere la promozione in anticipo.

Io ritengo, pertanto, che la norma deve essere mantenuta ed esprimo parere contrario alla soppressione del concorso per esame.

PINNA. A nome del gruppo socialista dichiaro di aderire all'emendamento Papa.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle conclusioni del Relatore ed esprimo il parere del Governo, che è nettamente favorevole al sistema del concorso per esami; anche per una considerazione di carattere generale che mi permetto di sottoporre in questa occasione ma credo che valga anche per altri emendamenti.

E la considerazione è questa: il disegno di legge non è sottoposto solamente all'esame e approvazione da parte della Camera dei deputati, ma viene sottoposto anche all'esame del Senato; il quale, nel caso del disegno di legge in esame ha già deliberato in merito in Aula dopo ampia ed approfondita discussione.

Evidentemente se noi, che già abbiamo apportato al testo approvato dal Senato sostanziali modifiche, giungiamo addirittura a non lasciare più nulla di ciò che il Senato ha deliberato, corriamo il rischio di prolungare maggiormente questo andirivieni della legge. E siccome tutti siamo convinti dell'opportunità di concludere al più presto l'*iter* di questa legge, ritengo che non si possa non tener presente questo elemento di carattere politico.

In merito alla riduzione da un quinto ad un decimo dei posti riservati al concorso per esame, faccio presente che abbiamo aderito ad una proposta formale del Consiglio superiore della Magistratura, il quale ha richiesto questo abbassamento del numero dei posti disponibili.

Per quanto riguarda il tipo delle prove di concorso, è chiaro — onorevole Bozzi — che possiamo successivamente rivederle; ma non è

perché le prove non sono soddisfacenti, che il sistema deve cadere. Semmai questo sarebbe un argomento valido per modificare l'articolo relativo alle prove di esame.

Aggiungo che nelle lunghe discussioni che si sono svolte anche con i rappresentanti dell'Associazione magistrati, anche il sistema della promozione per esami è stato oggetto di accettazione.

Tutti questi argomenti mi inducono a pregare la Commissione di non insistere su questo emendamento; o, nel caso in cui il medesimo venga mantenuto, di votare contro di esso.

DANTE. Dichiaro che voterò contro l'emendamento e per il mantenimento delle promozioni per esame; e informo che presenterò un emendamento tendente ad includere nelle prove di esame anche quella di diritto amministrativo ed un altro perché il numero dei posti per consigliere di Cassazione da attribuire al concorso per esami non sia inferiore a tre unità.

KUNTZE. Chiedo che sull'emendamento proposto al secondo comma si voti per divisione; in quanto noi non siamo favorevoli al concorso per esami; ma siccome siamo sfavorevoli alla doppia qualifica per la promozione in Appello, noi ci metteremmo in contraddizione con noi stessi qualora votassimo anche la seconda parte dell'emendamento proposto che prevede ancora la distinzione delle promozioni per merito, e per merito distinto.

PRESIDENTE. Do lettura, salvo a tornare sull'emendamento, degli altri due emendamenti allo stesso comma.

PAPA. Per la prima parte del mio emendamento propongo la votazione a scrutinio segreto.

AMATUCCI. Richiamo l'attenzione dell'onorevole Papa e degli altri colleghi della Commissione sulla gravità della decisione che andremo a prendere. Oggi con l'emendamento Papa si vuole sopprimere il concorso per esami. Questo sconvolge tutte quelle che sono state le aspettative e le dichiarazioni che continuamente abbiamo fatto in Aula e in Commissione di voler avere una magistratura quanto mai preparata ed efficiente.

Voi non potete contestare il diritto al giovane magistrato di eccezionale valore di raggiungere i più alti gradi attraverso la prova severa di un concorso. Ciò dà decoro e prestigio alla funzione della magistratura. Oggi diciamo tutti che la magistratura è carente e lo stesso onorevole Bozzi ha fatto la proposta di aggiungere una materia in più agli esami.

Voi invece, con la proposta di soppressione del concorso per esami venite a distruggere completamente l'aspettativa dei giovani più valorosi e dei magistrati più apprezzati.

Per quanto riguarda la percentuale, possiamo discutere; ma abolire il principio che il magistrato, il quale si senta più preparato, affronti un concorso per progredite nelle funzioni, è talmente grave che mi permetto di richiamare sulla proposta l'attenzione responsabile della Commissione.

BISANTIS, *Relatore*. Noi ci associamo.

PAPA. Io insisto nella richiesta. Siccome l'onorevole Amatucci ha richiamato la Commissione al senso di responsabilità, faccio presente che il mio emendamento risponde al sistema che avevamo proposto: quello cioè di una serie di promozioni che non fossero soggette a sbarramenti che non hanno nessuna relazione con la preparazione dei magistrati. Quando il concorso si deve limitare all'estensione di una sentenza o a un esame teorico che non dà la prova del valore del magistrato, ma tutto al più di uno studio teorico, esso non ha nessuna importanza, perché il magistrato deve essere valutato nella sua capacità di amministrare giustizia.

PRESIDENTE. Le domando soltanto, onorevole Papa, se insiste per la votazione a scrutinio segreto. È appoggiata questa richiesta da cinque firme, come prescrive l'articolo 40 del regolamento?

PAPA. Se la mia richiesta non è regolamentare, votiamo pure nel modo ordinario.

PRESIDENTE. Allora, diamo lettura degli altri emendamenti del secondo comma all'articolo 2.

L'onorevole Papa propone la soppressione delle parole al secondo comma dell'articolo 2 « per un decimo ai vincitori del concorso per esame ».

DANTE. Noi non votiamo il principio, votiamo la promozione da magistrato a magistrato di Corte d'appello.

PRESIDENTE. Votiamo la prima parte dell'emendamento Papa.

PREZIOSI OLINDO. Siccome si parlava di principio, io ritenevo che si parlasse della promozione in Cassazione. Questa seconda parte, quindi, si distingue. In questo momento allora si vota per la promozione in Corte d'appello. In verità, questa discussione non era apparsa chiara, ma data la discussione che si è svolta, ed essendo stato precisato che ora si mette in votazione soltanto la parte che si riferisce alla promozione in Corte d'appello, devo rettificare la mia dichiarazione perché la mia opinione si riferiva alla pro-

mozione in Cassazione. Per questa parte, mantengo fermo tutto ciò che ho detto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Papa così come è stato letto.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora alla seconda parte dell'emendamento Papa di cui diamo lettura:

« *Sostituire le parole:* per sette decimi, *con le parole:* per otto decimi ».

In seguito a quanto detto prima, la votazione è assorbita.

Passiamo ai due emendamenti Valiante e Kuntze.

Poiché l'onorevole Kuntze ha ritenuto — come ho ritenuto prima io — che la sostanza dei due emendamenti è identica, non so se li vogliono unificare in un unico emendamento, in modo da votarli insieme.

BISANTIS, *Relatore*. Sono contrario agli emendamenti.

VALIANTE. Per la verità gli emendamenti sono stati già illustrati la volta scorsa.

Desidero intervenire soltanto per sottolineare quanto è venuto fuori dalla discussione lunga ed appassionata che si è svolta su questo problema delle progressioni in magistratura.

È stato riconosciuto che la funzione giurisdizionale resta identica, in tutti gli uffici e in tutti i posti. Per cui sono da considerarsi incompatibili con questa identità delle funzioni tutti questi diversi sistemi di progressione. Si può, ad un certo momento, anche sostenere l'opportunità del concorso per esami, in aggiunta allo scrutinio per la considerazione che ai più preparati occorra offrire la possibilità di progredire prima degli altri. Questo, tuttavia, a condizione anche che l'esame sia una cosa seria e non una parvenza di esame come quella prevista dall'articolo 9 di questo disegno di legge. Io non credo, però, che si possa consentire che i magistrati scrutinati siano graduati in magistrati di primo grado e di secondo grado, cioè in magistrati più capaci e meno capaci; perché a questo si riduce la distinzione fra merito e merito distinto.

Desidero sottolineare che la promozione per doppio titolo di merito non significa facilitazione per la promovibilità dei magistrati, bensì un maggior rigore; perché oggi nell'ambito dei due decimi del merito semplice si scaricano tutti i magistrati giudicati meno idonei degli altri; sicché l'unificazione dei titoli di merito, lungi dall'essere una facilita-

zione per la promozione dei magistrati, sia in Appello che in Cassazione, è motivo di così rigorosa valutazione dei magistrati stessi.

Per questo motivo chiedo alla Commissione di voler unificare in un solo titolo di merito il risultato degli scrutini per la promozione dei magistrati.

KUNTZE. Mi associo pienamente a quanto è stato detto dall'onorevole Valiante e non vorrò ripetere male quanto è stato da lui detto tanto bene. Certo è che mi sembra inconcepibile che si possa creare per una categoria di magistrati, i quali vengono ad essere ritenuti meno meritevoli degli altri una situazione di inferiorità che si ripercuote anche sul morale del magistrato, tanto più che molte volte essa non corrisponde a quella che è la effettiva e reale valutazione della capacità del magistrato.

Io chiedo che la Commissione voglia benevolmente esaminare questo nostro emendamento, il quale non tende — e ciò va sottolineato, come bene ha fatto l'onorevole Valiante — a creare condizioni di maggiore favore per i magistrati, ma anzi forse rende più difficile l'accesso alle funzioni superiori; e comunque deve stimolare il magistrato ad una maggiore attività e capacità per l'esercizio delle funzioni superiori. Esso non è dettato — ripeto — dal desiderio di creare condizioni di maggior favore, ma dalla necessità di eliminare una situazione di disparità che poi non ha conforto in quella che è la reale situazione dei magistrati i quali vengono presi in esame nello scrutinio.

Per quanto riguarda la forma dell'emendamento, signor Presidente, io sarei — e non per ragioni di paternità — favorevole all'emendamento da noi proposto perché le parole « per merito » valgono a meglio qualificare lo scrutinio che altrimenti potrebbe essere inteso unicamente come legato a questioni di anzianità.

Le parole « per merito » stanno appunto a significare che l'assegnazione alle funzioni superiori non è solamente frutto del decorso del tempo, ma anche di una valutazione dell'opera del magistrato, la quale faccia ritenere che egli è idoneo alle funzioni superiori.

VALIANTE. Desidero dire che lo scrutinio non si fa soltanto per merito, ma per merito congiunto all'anzianità.

KUNTZE. Quando si dice « scrutinio per merito », secondo me, è compresa anche l'anzianità, perché non si può accedere allo scrutinio se non si è raggiunta una certa anzianità.

BREGANZE. Io ho la sensazione che il conservare questa distinzione sia uno strumento per affinare la capacità dei magistrati e per valorizzare di più coloro che si distinguono maggiormente.

AMATUCCI. Se abbiamo stabilito il concorso per esami, abbiamo già stabilito il principio di una certa distinzione nella capacità. A coloro che vogliono sopprimere il merito distinto, mi permetto di fare una osservazione fondamentale: non dimentichiamo che nello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, quello del gennaio 1956, per la promozione a direttore di sezione o a direttore di divisione è prevista la promozione per merito speciale e per merito distinto.

VALIANTE. Ma svolgono due funzioni differenti.

AMATUCCI. Però la promozione per merito distinto è fatta in base a una prova di esami molto più rigorosa di quella che si fa per la promozione per merito semplice. Quindi, mentre per tutti gli altri impiegati dello Stato si riconosce questa possibilità di avanzare per merito distinto, questa possibilità verrebbe tolta ai magistrati, a quella categoria, cioè, che per la sua autonomia, per la sua indipendenza e per le funzioni che esercita, deve essere una categoria che si distingue dalle altre. Quindi sono contrario all'emendamento.

BISANTIS, *Relatore*. Insisto nella mia dichiarazione di contrarietà a questa modifica, perché tutto quello che è contenuto in questo disegno di legge è un po' armonizzato. Si è voluto mantenere il sistema selettivo e per questo abbiamo votato poc'anzi il sistema della promozione con concorso per esami. Oggi vediamo la necessità di questa distinzione tra il merito semplice e il merito distinto, proprio perché vogliamo mantenere un certo sistema selettivo. La stessa associazione dei magistrati è stata d'accordo.

Aggiungo che abbiamo già superato qualche difficoltà quando abbiamo eliminato quell'impedimento alla promozione in Cassazione per i magistrati che avevano conseguito l'avanzamento in Corte d'appello per merito semplice. Il sistema che ha informato questo disegno di legge è quello di consentire una certa selezione e abbiamo mantenuto fermo questo criterio. Perciò ritengo che bisognerà distinguere tra merito semplice e merito distinto.

AMADEI LEONETTO. L'onorevole Amatucci faceva un parallelo tra i magistrati e

gli altri funzionari dello Stato. Ma voglio osservare che il magistrato il quale accede alle funzioni di Appello per merito semplice si vede troncata la carriera per la Cassazione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. No, c'è un emendamento il quale consente che anche i magistrati scrutinati per merito semplice in appello possono partecipare allo scrutinio per la Cassazione.

Alle considerazioni svolte dal Relatore, alle quali mi associo pienamente, vorrei aggiungere un'altra. Il sistema della doppia qualifica, accettato dall'Associazione, dal Consiglio superiore e dal Senato nella prima lettura del disegno di legge, è collegato col sistema delle promozioni in soprannumero. Noi abbiamo a lungo discusso il numero di anni per la promozione in soprannumero e l'abbiamo stabilito in una misura tale da non sconvolgere i ruoli della magistratura. Altrimenti ci troveremmo ad un certo momento che quasi tutti sarebbero magistrati d'Appello e pochissimi quelli di Tribunale. Quindi, prego la Commissione di non alterare quello che faticosamente è stato armonizzato tra le varie tendenze che si erano manifestate.

PRESIDENTE. Il Relatore e il Governo si sono dichiarati reiteratamente contrari a quello che potremmo chiamare emendamento Valiante-Kuntze. Quindi vorrei chiedere all'onorevole Kuntze se consente che l'emendamento Valiante, presentato per primo, si denomini Valiante-Kuntze, in modo da metterlo in votazione in questa formulazione.

KUNTZE. Non ho difficoltà, benché dovrei insistere sulla mia formulazione, che mi pare la più idonea sia per ragioni tecniche sia perché più idonea ad esprimere il concetto. Se l'onorevole Valiante non ha motivi in contrario, non ho nessuna difficoltà che il mio emendamento abbia la doppia paternità, prendendo il nome Valiante-Kuntze.

VALIANTE. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Valiante-Kuntze:

« Sostituire alle parole: per sette decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio, le altre: per nove decimi ai promovibili a seguito di scrutinio ».

(Non è approvato).

Siamo agli emendamenti al terzo comma. Il terzo comma reca:

« Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono ripartiti:

per un decimo ai vincitori del concorso per esame;

per nove decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio ».

L'onorevole Papa propone che al terzo comma vengano soppresse le parole « per un decimo ai vincitori del concorso per esame » e che venga sostituito il periodo successivo con il seguente: « I posti sono attribuiti ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio ».

L'onorevole Valiante propone la soppressione delle parole: « per merito distinto ».

I deputati Breganze, Amatucci e Murgia propongono che al terzo comma dell'articolo 2 dopo le parole « concorso per esame », si aggiungano le parole: « con un minimo di tre posti ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Papa ha qualcosa da dire?

BISANTIS, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione del « concorso per esame » e favorevole alla fissazione del minimo dei posti.

VALIANTE. Io ritiro l'emendamento perché non mi sento di sostenere soltanto l'unificazione del merito per la Cassazione, dopo che è stata rigettata per l'Appello.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa a quanto detto dal relatore, per le ragioni esposte dianzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Papa, così come è stato letto.

(Non è approvato).

C'è adesso l'emendamento degli onorevoli Breganze, Amatucci, Murgia, che abbiamo già letto.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole salvo redazione e collocazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Breganze, Amatucci, Murgia nel testo già letto.

(È approvato).

Passiamo, allora, all'articolo 3.

DANTE. Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 2, devo fare qualche osservazione.

Nell'ultima parte dell'articolo 2 è prevista una modifica alla legge sulla istituzione del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, si chiede che per la partecipazione ai concorsi per esame e per scrutinio — in deroga a quanto era previsto dalla legge del Consiglio Superiore della magistratura —

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

coloro i quali fanno parte del Consiglio superiore della magistratura possono partecipare ai concorsi e conseguire la promozione.

Ora è ovvio, onorevoli colleghi, che il Consiglio superiore della magistratura, in definitiva, è quello che delibera tutti i ricorsi contro le promozioni, in concreto, è l'organo che sanziona l'operato delle Commissioni.

Ora a me sembra che il componente del Consiglio superiore della magistratura si trova, può trovarsi in astratto (perché io penso che in concreto nessun componente del Consiglio superiore della magistratura avrà il buon gusto di presentarsi a un concorso), nella condizione di essere da un lato giudice e dall'altro, parte: quindi, io penso che mentre sono favorevole, perché possano partecipare ai concorsi i magistrati che sono distaccati al Consiglio superiore della magistratura, vengano invece mantenute in vigore le disposizioni di carattere eccezionale per i componenti del Consiglio superiore della magistratura, limitatamente, naturalmente, al periodo in cui sono componenti del Consiglio superiore stesso.

AMADEI LEONETTO. Una domanda al relatore. Queste norme riguardano anche coloro che sono applicati alla Corte costituzionale?

BISANTIS, *Relatore*. No.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Siccome abbiamo abbreviato il periodo di chiamata si possono trovare in difficoltà i magistrati addetti o al Ministero o anche al Consiglio Superiore e alla Corte Costituzionale, eccetera.

La questione che solleva Dante è un'altra.

Sarà bene controllare il testo degli articoli 34 e 41 della legge 24 marzo 1958, istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura.

DANTE. Mi riferisco alla legge che istituisce il Consiglio superiore della Magistratura, e limitatamente ai componenti del Consiglio stesso.

AMADEI LEONETTO. Se ha ben capito, secondo l'emendamento Dante tutti i magistrati distaccati nei diversi uffici, purché abbiano compiuto il prescritto periodo di tempo nella magistratura e ad eccezione dei componenti il Consiglio superiore della Magistratura, possono partecipare ai concorsi.

DANTE. Proprio così. Si tratta di sopprimere il riferimento all'articolo 34.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dopo queste spiegazioni l'emendamento Dante risulta chiaro. Se approvato, l'ultimo com-

ma dell'articolo 2 dovrebbe essere così formulato:

« Per la partecipazione ai concorsi per esame e agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge, non si applicano le disposizioni dell'articolo 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e dell'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario ».

BREGANZE. Vorrei chiedere ulteriori chiarimenti al collega onorevole Dante in merito all'emendamento che, depurato dall'ac cenno all'articolo 34, mi sembra che il Ministro concordi sull'opportunità di accettare.

Se non erro, l'articolo 34 prevede che, laddove determinati magistrati siano per un certo tempo non impiegati nella loro normale funzione — cioè quella giudiziaria — debbano invece essere specificatamente adibiti a detta funzione per poter beneficiare di determinati avanzamenti o progressioni.

Può darsi che eliminare questa diversa destinazione dei Magistrati non sia opportuno, in quanto riteniamo essere di interesse pubblico che determinati magistrati si occupino di quelle funzioni anche se diverse da quella specifica giudiziaria. Può darsi anche che ad un certo punto sia miglior cosa che i magistrati non vengano distolti da queste funzioni, diverse da quelle giudiziarie, ai fini di un retto funzionamento dei servizi. Io personalmente ho molte riserve su questa opportunità perché sono convinto che, essendo sostanziale la funzione giudiziaria, le altre sono funzioni di carattere temporaneo, o comunque secondario. Ma siamo convinti che viceversa occorre — per brevità di termini — accordare questa facilitazione; a meno che lo facciamo consapevolmente, cioè dichiaratamente, affermando che, data l'importanza di quelle funzioni (pur non giudiziarie), è meglio conservare i magistrati anche a quelle attività.

Richiamo soltanto l'attenzione degli Commissioni, perché si potrebbe sempre dire che — se ciò facciamo — è perché ci pare della massima importanza assicurare il retto andamento di quelle funzioni.

Sono riserve queste, che gradirei fossero chiarite perché si sappia, da parte nostra come dei destinatari di questa legge e dei cittadini italiani, quali sono le ragioni che ci hanno orientati verso una scelta piuttosto che un'altra.

KUNTZE. Mi rendo conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Breganze, che in gran parte condivido, perché se non le condividessi mi metterei in contrasto con

quello che ho avuto più volte occasione di sostenere anche in sede di esame del bilancio.

Però non possiamo nasconderci una realtà: che cioè oggi ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto per cui molti magistrati sono stati sottratti all'esercizio delle funzioni giudiziarie per essere addetti a funzioni amministrative sia presso il Ministero di grazia e giustizia sia presso altri uffici amministrativi.

Ora, sembrerebbe (e credo che sarebbe) una ingiustizia impedire a questi Magistrati l'accesso alle funzioni giudiziarie; anche perché se è vero che essi sono stati destinati a funzioni amministrative dietro loro domanda, è anche vero che essi l'hanno fatto perché l'attuale coordinamento lo consentiva.

Quindi noi esprimiamo l'augurio che per l'avvenire queste funzioni amministrative non siano più affidate a magistrati e che sia creato — come io ho sempre sostenuto — un ruolo amministrativo. Ma poiché adesso ci troviamo di fronte a questa situazione, credo che anche questo richiamo all'articolo 200 debba essere mantenuto e che il comma debba essere votato così come è con l'accoglimento dell'emendamento proposto dall'onorevole Dante. Perché effettivamente, per quanto possiamo pensare che nessun magistrato si metterebbe nelle condizioni di concorrere pur essendo componente del Consiglio superiore della Magistratura (il che parrebbe fargli assumere quasi contemporaneamente le funzioni di promuovendo e di giudice della sua eventuale promozione), pur tuttavia non credo che sia male, in qualche caso, farne un richiamo espresso nella legge in quanto questo caso — che voglio augurarmi possibile solo in astratto — non deve essere consentito.

Per cui, a nome del mio gruppo, esprimo parere favorevole all'emendamento Dante.

AMATUCCI. Sono anch'io d'accordo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero dare qualche chiarimento. Non c'è dubbio che, in un ordinamento teoricamente perfetto, si dovrebbe stabilire il principio che tutti i magistrati debbono essere addetti esclusivamente a funzioni giudiziarie. Però la realtà è quella che è, e vorrei domandare all'onorevole Breganze: « Come vede lei il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura con funzionari amministrativi? » Dato che si tratta di un organo necessario alla Magistratura, occorre distaccarvi dai magistrati.

Rimane l'altro problema: quello dei magistrati che prestano servizio al Ministero di grazia e giustizia; e anche per questi vi posso dire che i Magistrati sono favorevoli ad es-

sere amministrati da colleghi per le attribuzioni del Ministero attinenti alle funzioni giurisdizionali.

Pensate all'importanza e alla mole della funzione legislativa di tutti i Ministeri: è un lavoro di grande impegno giuridico; tanto è vero che anche nei Ministeri i quali svolgono funzioni puramente amministrative, si fa il possibile per cercare di essere garantiti del perfezionamento tecnico delle leggi dalla presenza di magistrati. Questo sottolinea perché in sostanza onora la funzione giudiziaria in quanto le affida un campo di attività più vasto; e noi sosteniamo la necessità che i magistrati debbano conoscere anche la vita reale, oltreché quella delle aule giudiziarie.

D'altra parte è vero quello che ha detto l'onorevole Kuntze: che non essendovi un ruolo amministrativo non si possono punire i magistrati che chiedono di essere distaccati a prestar servizio al Ministero. E se continuiamo ad usare un trattamento sfavorevole nei confronti dei Magistrati che si trovano in queste condizioni, non troveremo più magistrati disposti a trasferirsi al Ministero per svolgere funzioni di ordine amministrativo.

Quindi pregherei di mantenere l'emendamento Bisantis per quanto riguarda l'esclusione dell'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario e dell'articolo 41 relativo alla stessa posizione dei magistrati addetti al Consiglio superiore. È invece veramente asistematico il riferimento all'articolo 34, perché riguarda specificamente i componenti del Consiglio Supremo, che dovrebbero essere giudici e parte: giudici nel momento in cui scelgono la commissione di scrutinio e giudici diretti allorché procedono al giudizio di revisione dello scrutinio, perché è il Consiglio superiore che fa questo giudizio di revisione. D'altra parte — ed è questa la ragione per la quale l'onorevole Bisantis, su suggerimento del ministero, ha compreso anche l'articolo 34 — dire che chi partecipa all'autogoverno della magistratura deve mettersi in un limbo di impromovibilità, ha i suoi inconvenienti. Per uscire da questa situazione, si dovrebbe prevedere la nomina della commissione e la revisione da parte di un organismo che non sia il Consiglio superiore. Poiché siamo legati a norme costituzionali, è chiaro che il minor male sia quello di non mettere in imbarazzo il magistrato che fa parte del Consiglio superiore. Quindi, mi rimetto alla Commissione per la soppressione del riferimento all'articolo 34.

BISANTIS, *Relatore*. I componenti sono scelti attraverso un'elezione. Quindi si ver-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

rebbe a limitare la possibilità dei magistrati che hanno maggior cultura a partecipare a queste elezioni e quindi far parte del Consiglio superiore. Gli argomenti che sono contro la soluzione che è stata proposta hanno il loro fondamento, perché ci troveremmo in questa situazione paradossale: che gli stessi magistrati che compongono il Consiglio superiore dovrebbero giudicare se stessi o farsi giudicare da qualcuno che sta a loro fianco. Però non nascondo la mia perplessità, perché ci troviamo di fronte alla possibilità di essere privati di alcuni elementi migliori, che sono chiamati attraverso una forma elettiva a far parte del Consiglio superiore.

Ad ogni modo aderisco alla proposta del collega Dante di ridurre il riferimento soltanto all'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario e all'articolo 41 della legge n. 195 del 1958.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Dante, di cui ho dato lettura, con la modificazione formale, proposta dall'onorevole Ministro, di togliere il riferimento all'articolo 34.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Dal punto di vista tecnico direi: « Non si applicano le disposizioni degli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 200 dell'ordinamento giudiziario ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento nella formulazione ora letta dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

PAPA. Nel primo comma di questo articolo 2 è detto: « salvo le disposizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4 ». Ma si è proposto di sopprimere l'articolo 3: quindi, se la soppressione dovesse essere approvata, in sede di coordinamento bisognerà togliere anche il suddetto riferimento all'articolo 3.

VALIANTE. Rilevo che in alcuni punti si dice: « un minimo di tre posti », in altri « un numero di posti non inferiore a tre ». In sede di coordinamento bisognerà correggere anche questa diversità di espressione, essendo certo che il concetto è identico.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Metto ora in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, che, modificato secondo gli emendamenti approvati; risulta così formulato:

« Fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4, le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione sono dispo-

ste in seguito a concorso per esame e in seguito a scrutinio, da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge.

Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti annualmente disponibili per le vacanze previste di ciascun anno e per quelle imprevedute dell'anno precedente sono ripartite:

per un decimo ai vincitori del concorso per esame;

per sette decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

per due decimi ai promovibili per merito a seguito di scrutinio.

Per le promozioni a magistrato di corte di cassazione i posti sono ripartiti:

per un decimo ai vincitori del concorso per esame e comunque con un minimo non inferiore a 3 posti;

per nove decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio.

Nella ripartizione dei posti tra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al concorso; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al merito distinto; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore.

Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età; sono considerate vacanze imprevedute quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.

Per la partecipazione ai concorsi per esame e agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 41 della legge 24 marzo 1958 n. 195 e 200 dell'ordinamento giudiziario ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, di cui do lettura:

« Le aliquote dei posti di magistrato di Corte d'appello e di Corte di cassazione spettanti, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, ai concorsi per titoli relativi agli anni 1960-1961-1962, con esclusione dei posti previsti in aumento dall'art. 1 saranno attribuite mediante scrutinio speciale per la sola qualifica di merito distinto.

Agli scrutini speciali di cui al precedente comma da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge potranno parteci-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

pare tutti i magistrati di tribunale e di Corte d'appello che avrebbero avuto titolo a presentarsi ai predetti rispettivi concorsi.

Negli scrutini di cui al comma precedenti per la formazione del giudizio ai fini dell'attribuzione della qualifica di merito distinto, deve tenersi particolarmente conto dei precedenti di carriera, delle doti di cultura, del comportamento e della diligenza dimostrati nei servizi prestati. Per coloro che hanno esercitato funzioni speciali o amministrative, deve essere tenuto conto dell'attività prestata e delle particolari attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni medesime.

I magistrati che a seguito di detti scrutini speciali otterranno la qualifica di merito distinto, saranno promossi con decorrenza dal 31 dicembre 1962. I medesimi saranno collocati in graduatoria prima dei magistrati che abbiano titolo alla promozione per scrutinio, nello stesso anno 1962 ai sensi delle norme ordinarie.

I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a norma del presente articolo e non siano stati promossi per esaurimento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo stesso, saranno inclusi, secondo l'anzianità di ciascuno di essi nella categoria di provenienza negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formati a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge.

Il mancato conferimento della qualifica di merito distinto non ha alcuna rilevanza in sede di partecipazione dei magistrati agli scrutini ordinari.

I magistrati che partecipano allo scrutinio speciale, regolato dal presente articolo, non possono prendere parte al primo scrutinio ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Allo scrutinio previsto dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34 e 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e all'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario.

Agli scrutini previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22 ».

PREZIOSI OLINDO All'articolo 3 sono stati proposti molti emendamenti. Vi sono anche degli articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Palazzolo e da me. Propongo al Presidente di nominare un comitato ristretto, per coordinare tutte queste norme che si riferiscono all'articolo 3.

PRESIDENTE. Questo articolo è il più tormentato. Mi pare, però, che i singoli emendamenti abbiano una loro posizione di chiarezza. Se l'esigenza di un comitato ristretto sorgesse durante la discussione, potremo fare uso della sua proposta; ma non mi pare che si debba decidere in anticipo. Vorrei pregare i colleghi della Commissione di seguire con attenzione la discussione, per evitare ripetizioni e richieste di delucidazioni, che rappresentano perdita di tempo.

DANTE. Poiché si tratta di un articolo molto tormentato e che contiene una disposizione di carattere transitorio, proporrei di accantonarlo per esaminarlo alla fine come norma transitoria. Anche se vogliamo lasciare questo articolo nella posizione in cui si trova, è evidente che si tratta di una norma transitoria.

BISANTIS, Relatore. Ma altre norme successive si agganciano a questo articolo.

PREZIOSI OLINDO. Se non si vuole nominare un comitato ristretto, anche gli articoli 4 e 5 che hanno riferimento all'articolo 3, potrebbero essere accantonati e discussi alla fine.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Poiché ci troviamo di fronte a una legge d'importanza fondamentale, è bene che venga discussa in Commissione con l'assistenza degli stenografi, per avere un resoconto che renda conto integralmente delle nostre opinioni. Se dovessimo nominare un comitato ristretto, il Governo non potrebbe privarsi del diritto di partecipare alla discussione, la quale dovrebbe essere raccolta dagli stenografi.

PRESIDENTE. Il problema sollevato dall'onorevole Preziosi a proposito dell'articolo 3 si ripresenta, sia pure in misura minore, per l'articolo 4 e per l'articolo 5. Quindi comprenderebbe tutta la parte sostanziale della legge.

PREZIOSI OLINDO. La mia proposta aveva soltanto lo scopo di accelerare la discussione.

PRESIDENTE. Sulle sue buone intenzioni non c'è dubbio. Ad ogni modo l'articolo 3 è oggetto di emendamenti proposti dagli onorevoli Preziosi, Andreucci, Papa, Murgia, Kuntze, Comandini, Paolucci. Gli emendamenti Andreucci e Papa sono per la soppressione dello scrutinio speciale. Questi sono gli emendamenti più lontani dal testo proposto dal relatore, e cioè la soppressione di quello scrutinio speciale che ritengo sia stato concepito come sostituto dei concorsi per titoli non banditi.

Gli emendamenti Kuntze e Comandini e un emendamento, che mi pare subordinato,

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

dell'onorevole Papa, sono per la soppressione del comma settimo, che vieta ai magistrati di partecipare contemporaneamente allo scrutinio speciale e allo scrutinio ordinario.

Gli emendamenti Preziosi e Kuntze sono per l'attribuzione di un maggior numero di posti allo scrutinio speciale. Con l'emendamento Preziosi mi pare che dovrebbe prescrivere alla Commissione di tenere particolare conto della promozione conseguita dai magistrati che hanno partecipato all'ultimo concorso per titoli. Secondo l'emendamento Murgia dovrebbero considerarsi come già scrutinati per merito distinto tutti i magistrati di appello che nell'ultimo concorso per la Cassazione hanno conseguito l'idoneità, qualunque sia la votazione ottenuta.

MURGIA. No, che abbiano riportato i nove decimi e gli otto decimi.

PRESIDENTE. Un altro emendamento Murgia, che sarebbe superfluo se venisse accolto l'emendamento precedente, propone di immettere nelle funzioni superiori i magistrati che nell'ultimo concorso hanno riportato la votazione di almeno nove decimi, ossia 63 per la Cassazione e 45 per l'appello, attribuendo, inoltre, al Consiglio superiore la facoltà di promuovere anche i magistrati che hanno riportato otto decimi.

Un terzo emendamento Murgia intenderebbe attribuire particolare efficacia per la promozione in Cassazione all'esercizio delle funzioni di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica.

PREZIOSI OLINDO. Presento un emendamento subordinato al mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo 3 del testo proposto dal relatore:

« Le aliquote dei posti di magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione spettanti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, ai concorsi per titoli relativi agli anni 1960-61-62, con esclusione dei posti previsti in aumento dall'articolo 1 saranno attribuiti mediante scrutinio speciale per la sola qualifica di merito distinto ».

L'onorevole Papa propone un emendamento soppressivo dell'articolo 3 e subordinatamente la soppressione del terz'ultimo capoverso. L'onorevole Andreucci, presentatore di un emendamento identico, ha qualcosa da dire?

ANDREUCCI. Mi pare che questi emendamenti all'articolo 3 non siano accolti da nessuno. E il tentativo di fare emendamenti che modificano l'articolo 3 è un tentativo che a

me pare un sostegno maggiore alla tesi che io e Bisantis volevamo sostenere e la tesi è questa: noi ci siamo avviati attraverso questa legge a stabilire dei criteri piuttosto obiettivi per la sistemazione della questione delle promozioni, almeno in termini provvisori. L'articolo 3 entra come forma di eccezione che dà minore garanzia del sistema generale.

Per questi concetti, io insisto sul mio emendamento.

KUNTZE. Noi siamo favorevoli all'emendamento soppressivo dell'onorevole Papa e a quello identico dell'onorevole Andreucci. E per questa ragione voteremo a favore. È perfettamente inutile ripeterne le ragioni.

Io credo che per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Papa, bisognerebbe votare per l'emendamento soppressivo e rinviare l'emendamento subordinato a quando arriveremo al capoverso, anche perché questa parte dell'emendamento dell'onorevole Papa è condivisa da altri emendamenti presentati da noi.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per ora si discute la soppressione dell'intero articolo.

BREGANZE. Ho sentito in parte le osservazioni di Andreucci che sono dettate da grande ardore e rettitudine. E ho anche ascoltate quelle dell'onorevole Kuntze. È noto che io non sono mai stato amante di quella proposta diversamente articolata, pur essa dettata da ragioni degne di rispetto, la quale voleva in qualche modo rendere promossi — scusate la espressione banale — per legge determinati gruppi di magistrati che erano idonei. Qui si prescinde dal loro valore. Mi pare che il sistema che l'articolo 3 prevede, salvo la rettifica ritenuta opportuna, sia totalmente diverso: qui si dice: signori, determinati magistrati potevano partecipare ai concorsi se i concorsi fossero stati banditi. Quindi non è loro colpa. Cerchiamo allora di rettificare la posizione — sia pure con forme particolari — dando loro quel diritto di cui non hanno potuto fruire. Per cui mi sembra, lungi dal dover ripristinare determinate forme di promozioni, che il concetto cui si ispira l'articolo 3 sia sostanzialmente buono e vada, quindi, accolto, salvo le modifiche da introdurre.

Pertanto mentre non sarei favorevole, allo stato delle cose, a quegli emendamenti che introdurrebbero particolari condizioni di favore per chi ha ottenuto un determinato punteggio, mi sembra che il principio generale sia buono. Dico, ad esempio, che fra le modifiche che vorrei fossero fatte all'articolo 3

vedrei l'opportunità che non fosse pari per tutti la decorrenza del 31 dicembre 1962.

Per quanto riguarda poi la tesi di cui all'emendamento soppressivo non sono personalmente d'accordo.

MURGIA. È giusto che i magistrati che non hanno partecipato ai concorsi cui avrebbero avuto titolo nel 1960-61 e 1961-62 siano sottoposti allo scrutinio speciale; ma non trovo assolutamente giusto che chi ha conseguito la qualifica di merito distinto debba sottostare al nuovo giudizio.

PRESIDENTE. Scusi l'interruzione, onorevole Murgia. Io ho fatto un quadro generale per sottoporre ai colleghi la visione d'insieme degli emendamenti a cui è soggetto l'articolo 3. Ma naturalmente procediamo con un certo ordine sugli emendamenti. Ho detto che l'emendamento più lontano può dirsi l'emendamento Papa.

DANTE. Allora, è chiaro che votando anche contro e se la Commissione per caso dovesse sopprimere l'articolo 3, questo però non ci vieta di poter trovare un nuovo strumento che possa assicurare una esigenza che ritengo sia unanimemente avvertita di poter, cioè, sopperire con un intervento di emergenza ai gravi vuoti che si sono verificati nella magistratura d'appello e nella magistratura di cassazione.

Questo sia pacifico: votando contro lo scrutinio ciò non costituisce una preclusione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È chiaro. Io non posso interpretare il regolamento, perché lo interpreta il Presidente.

PRESIDENTE. Non è interpretazione di regolamento questa, perché evidentemente, l'onorevole Dante pone un problema di sostanza.

Onorevole Dante, dal punto di vista del regolamento, mi pare non ci sia alcuna preclusione. Il resto è sostanza.

BISANTIS, *Relatore*. Questo articolo 3 è risultato una serie di discussioni che si sono svolte, non soltanto in sede di Commissione, ma anche in Aula, e fuori della Commissione e fuori dell'Aula per arrivare a una certa conclusione che fossero appagate le aspettative di tutti coloro che non hanno potuto partecipare ai concorsi. C'è una decisione del Consiglio di Stato che noi non dobbiamo ignorare. C'è qualcuno che sostiene che in sostanza bisognerebbe bandire dei concorsi. Noi abbiamo potuto trovare una soluzione che, attraverso quanto è stato discusso in sede di discussione generale, ha riscosso un certo numero di consensi. Oggi torniamo indietro e ci riaffacciamo in una questione che può pregiudicare l'anda-

mento dei nostri lavori e l'attuazione della legge, perché se si dovesse verificare quello che sostiene l'onorevole Dante, noi allora ricadiamo sugli emendamenti per l'aumento degli organici. Non è il caso di ritornare sugli stessi punti, altrimenti pregiudichiamo la strada da percorrere. Riteniamo giusto che si tenga conto che alcuni senza loro colpa non hanno potuto partecipare ai concorsi. Io ritengo che per migliorare la disciplina di questo periodo transitorio si potrà discutere, si potrà portare qualche altra modifica, ma penso che l'articolo 3 deve rimanere perché costituisce una delle basi su cui è articolata questa legge. E poi mi pare che corrisponda anche a una esigenza di giustizia consentire a coloro i quali non hanno potuto partecipare ai concorsi attraverso lo scrutinio di poter ottenere la promozione.

PREZIOSI OLINDO. Su quest'ultima osservazione fatta dall'onorevole Bisantis, io desidero che l'onorevole Ministro esprima la sua opinione sulla situazione che è venuta a crearsi con la recente sentenza del Consiglio di Stato in ordine al ricorso di quei magistrati per mancato bando dei concorsi per titoli.

Indubbiamente con questo articolo 3 si vuol tener presente — e giustamente — la posizione di coloro che in questi anni dal 1960 al 1962, pur avendo raggiunto i limiti di permanenza nel grado non hanno potuto partecipare ai concorsi per titoli, perché, pur essendovi una legge in vigore, non è stata applicata.

Ora io desidero sapere dall'onorevole Ministro: noi approvando questo articolo 3 e consentendo ai magistrati, che non hanno partecipato ai concorsi, di prendere parte ai concorsi per scrutinio speciale, che cosa ne sarà della decisione del Consiglio di Stato?

Per quanto io sappia, essa — anche se può essere impugnata dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione — è esecutiva. E allora, cosa intenderà fare l'onorevole Ministro?

Ho fatto questa discussione ed espresso una preghiera al Ministro appunto perché si decida se inserire o meno tra i partecipanti coloro che non hanno potuto partecipare ai concorsi nell'ultimo triennio. Perché se invece il Ministro — in seguito alla decisione del Consiglio di Stato — ritenesse di bandire i concorsi, allora la situazione potrebbe essere diversa. Ecco perché rivolgo la preghiera al Ministro di farci sapere quale sia la sua decisione di fronte alla sentenza del Consiglio di Stato.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La domanda che mi pone l'onorevole Preziosi è

grave e imbarazzante. È grave perché il Ministro non si può pronunciare su di un giudicato di cui non ha ancora preso conoscenza perché la notifica della decisione del Consiglio di Stato non è stata ancora effettuata. Quindi mi trovo nelle stesse condizioni degli altri onorevoli colleghi: cioè, so che il Consiglio di Stato ha deciso, ma non conosco i termini di questa decisione; e sarebbe azzardato esprimere un parere senza conoscere il testo della decisione.

Vorrei dire però che certamente questa norma, già in via di equità, tiene conto di una situazione certamente meritevole di tutela: quella dei magistrati che hanno maturato il diritto al concorso e che senza loro colpa non l'hanno visto bandito.

Vorrei anche rettificare una affermazione dell'onorevole Preziosi: non è il Ministro che bandisce i concorsi; ma la deliberazione proviene dal Consiglio superiore; e il bando deriva come conseguenza della delibera di tale organo. Ritengo, però, che l'applicazione di un sistema transitorio che specificatamente si riferisca ai magistrati che hanno maturato il diritto a partecipare al concorso del 1960, del 1961 e del 1962 certamente agevolerebbe una distensione. E non dovremmo preoccuparci di formalismi giuridici in quanto si tratterebbe di una norma evidentemente transitoria, che avrebbe applicazione una sola volta in via di equità.

Desidero ricordare che nei colloqui svolti con le organizzazioni dei Magistrati si è accettato il principio di una regolamentazione mediante una norma transitoria, della posizione di quanti non hanno potuto partecipare, pur avendone titolo, ai concorsi che avrebbero dovuto essere banditi negli anni 1960, 1961, 1962, mediante bando di uno scrutinio ad essi riservato, in relazione ai posti che avrebbero dovuto essere coperti con detti concorsi. Questo per tener conto della situazione di coloro che potevano partecipare ai concorsi e non vi hanno in realtà partecipato per cause indipendenti dalla loro volontà.

Con queste considerazioni ritengo che si renda più agevole la soluzione della controversia anziché inasprirla con la menzione della decisione del Consiglio di Stato. Mi pare che non sia un argomento, questo, che debba influire sull'articolo 3. Vi posso dire che dal punto di vista della nostra valutazione, ritengo giusta l'osservazione che un sistema che preveda uno scrutinio riservato serve a distendere la situazione, senza entrare nel merito della esecutività della decisione del Consiglio di Stato che non ho ancora letto.

Perciò prego la Commissione di approvare il principio dello scrutinio riservato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto in votazione l'emendamento Papa-Andreucci-Minasi, soppressivo dell'intero articolo 3.

(Non è approvato).

Passiamo agli emendamenti al primo comma. Il primo, a firma degli onorevoli Kuntze e Sforza, è così formulato:

Sostituirlo con il seguente:

« Le aliquote dei posti di magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione spettanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, ai concorsi per titoli relativi agli anni 1960, 1961 e 1962 saranno attribuite mediante scrutinio speciale alle quote dei posti di magistrato di Corte d'appello e di Corte di cassazione promovibili per merito in ciascuno dei predetti anni ».

KUNTZE. Evidentemente c'è stata una svista, probabilmente dovuta a mia colpa, nella compilazione di questo emendamento il quale deve essere così completato: « ...con esclusione dei posti previsti in aumento all'articolo 1 ».

Mi pare che la finalità stessa dell'emendamento sia chiara ed è la seguente: fare in modo che lo scrutinio speciale sia ripartito fra i vari anni, in modo da attribuire la vacanza del 1960 a coloro i quali avrebbero avuto il diritto di prendere parte al concorso del 1960; le vacanze del 1961 a coloro i quali avrebbero avuto il diritto di partecipare a quel concorso; e così per il 1962; in modo da evitare che conglobandosi le vacanze di tutti questi anni vi sia un numero di concorrenti superiore a quello che si sarebbe avuto effettivamente nei singoli anni.

Non lo so, se il progetto volesse esprimere questo concetto. Mi pare preveda un unico scrutinio. Riconosciuta l'idoneità di un magistrato che avrebbe avuto il diritto a concorrere nel 1960, quel posto non può essergli usurpato da un magistrato che poteva essere promosso solo nel 1961-62, pur essendo stato dichiarato idoneo alla promozione, perché a quell'epoca non aveva maturato il diritto a concorrere per il concorso del 1960. Insomma, questo è il concetto: fare uno scrutinio unico, siamo d'accordo, però nella ripartizione di questi posti, si deve tener presente quello che era un diritto acquisito, il diritto a concorrere a quel concorso e non assegnarli a quelli che non avevano ancora il diritto a concorrere.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora, si dovrebbero fare tre graduatorie, anche con una commissione unica.

KUNTZE. Mi pare che sia un criterio rispondente a giustizia. In teoria si potrebbe arrivare a questo, di vedere promossi coloro che potevano concorrere nel 1962 e quelli degli anni precedenti verrebbero esclusi.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quindi si ammetterebbe la decorrenza agli effetti giuridici. Abbiamo assodato che si dovrebbe trattare di un unico scrutinio. Si dovrebbero fare tre graduatorie distinte, a seconda che si sia maturato il diritto al concorso nel 1960, 1961 o 1962. Questo non risolve ancora il problema, perché si dovrebbe ulteriormente stabilire poi che la decorrenza della nomina agli effetti giuridici vale dal 1960, dal 1961 o dal 1962, perché senza di questo non si dà alcun beneficio, essendo chiaro che tutti verrebbero messi in elenco, in ordine di anzianità di ruolo senza distinzione fra coloro che avevano diritto a partecipare al primo, o soltanto al secondo o al terzo di concorsi.

A parte questo, poi, c'è anche un processo alle intenzioni, perché noi non sappiamo quanti di quelli che hanno maturato il diritto, se fosse stato ancora in vigore il sistema del concorso, si sarebbero presentati o meno. Anche perché nel sistema del concorso non erano ammessi tutti. Bisognerebbe fare un ulteriore passo indietro e dire che sono riservati questi posti soltanto a coloro che si sarebbero trovati nella situazione di essere ammessi al concorso. Quante complicazioni verrebbero poi da questa impostazione! Approvato questo sistema non sapremmo come uscirne poi dal punto di vista amministrativo: sarebbe, cioè, particolarmente complicato regolare la successione delle promozioni da attribuire alle quote di promovendi riferibili a ciascuno dei tre anni in questione, perché, ripeto ancora una volta, noi avremmo così chiamato ai concorsi non soltanto tutti i magistrati che hanno maturato i sedici anni previsti, ma addirittura un numero di magistrati quasi doppio. Comunque, resta il problema che si dovrebbe distinguere, secondo la proposta Kuntze, l'anzianità dei promovendi a seguito dello scrutinio speciale ai soli effetti giuridici, in relazione a quale dei tre concorsi essi avrebbero potuto partecipare la prima volta, da quella di effettiva promozione risultante dal ruolo.

KUNTZE. Non mi sembra che questo sia il concetto del mio emendamento. Il mio emendamento mirava soltanto ad evitare che

questi posti messi a concorso attraverso uno scrutinio speciale potessero essere attribuiti, per ipotesi, il che non è da escludersi, solamente a quelli che avessero titolo di concorrere all'ultimo concorso e venissero esclusi per gli anni precedenti quelli che avevano titoli a concorrere. Questo non porta altra complicazione che quella di tre graduatorie distinte. Tutte le altre difficoltà, cui ella ha accennato, non sono comprese nel mio emendamento. Nel mio emendamento non si parla di decorrenza della promozione agli effetti giuridici.

Lo scopo del mio emendamento è unicamente questo: evitare che quei magistrati che avrebbero potuto concorrere nel 1960, oggi si vengano a trovare completamente esclusi da una graduatoria che comprenda, per ipotesi, solamente magistrati che avrebbero potuto concorrere, per esempio, solamente nel 1962. Questa è l'unica finalità del mio emendamento. Cioè salvare la posizione di questi magistrati, esclusi dai concorsi per titoli in questi anni. Questa, ripeto, è l'unica finalità e l'unica portata del mio emendamento che non crea alcuna complicazione di quelle affacciate dall'onorevole Ministro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Crea, per esempio, la complicazione finanziaria. Così come è detto, senza limitazione agli effetti giuridici, significa che bisogna corrispondere lo stipendio. Chi sia stato magistrato di tribunale dovrebbe avere due anni di arretrati nelle funzioni. La decorrenza della nomina sarebbe valida non soltanto agli effetti giuridici, ma anche economici.

VALIANTE. Se fosse solo questo il problema, basterebbe aggiungere « solo agli effetti giuridici ».

BISANTIS, *Relatore*. Vorrei chiarire al collega onorevole Kuntze che non ritengo possibile creare le tre categorie da lui proposte perché per attribuire singolarmente i posti del 1960, quelli del 1961 e quelli del 1962 dovremmo fare delle classifiche diverse e diverse graduatorie per coloro che avevano diritto a partecipare ai concorsi per ogni singolo anno; e non vedo dal punto di vista pratico, come si potrebbe applicare questo principio, in quanto sarebbero necessarie delle operazioni complicate le quali porterebbero probabilmente a dei risultati completamente diversi. E, fatta la prima graduatoria, bisognerebbe spostare coloro che non è possibile collocare nella seconda; e da questa alla terza coloro i quali non hanno trovato collocamento in essa. Penso che sarebbe meglio consentire soltanto la decorrenza arretrata ai soli effetti

giuridici, a seconda dell'anno nel quale il concorrente avrebbe avuto il diritto di partecipare al concorso.

KUNTZE. A me sembra che non sorga il problema della retroattività degli effetti economici; ma se fosse unicamente questa la difficoltà credo che si potrebbe superarla aggiungendo dopo le parole: «...saranno attribuite...» le parole: «...ai soli effetti giuridici...».

MARICONDA. È certo che, così formulato, questo articolo 3 pone un problema molto grave perché sovverte tutti i principi che hanno presieduto alle promozioni dei Magistrati fino ad ora.

Accogliendo quei motivi di doglianza che fino ad ora sono stati originati da questo concorso per titoli, penso che vi si possa ovviare accettando la proposta dell'onorevole Kuntze. Tanto più grave sarebbe respingere questa proposta se si tiene presente il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3, il quale stabilisce che alla graduatoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 che riguardano i combattenti, decorati al valore ecc. Si tenga presente che l'articolo 22 stabilisce in un quinto la precedenza per i combattenti decorati al valore: si pensi quindi a quale differenza esso porterebbe. Ammettendo che sia da escludere che un concorrente dei concorsi del 1962 debba scavalcare i vincitori del concorso del 1960 se ne deduce che la graduatoria può essere fatta solo con l'accettazione della proposta Kuntze.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. E allora bisogna sopprimere l'ultima parte dell'articolo 22.

PREZIOSI OLINDO. Il fine che si propone l'emendamento Kuntze non può non essere approvato anche da chi ha l'onore di parlare; perché in sostanza vi sono coloro che hanno maturato il diritto a concorrere in tre anni distinti; e siccome anche per essi vi saranno in parte qualifiche di « merito distinto » è necessario riferirle ai singoli anni in cui i concorrenti hanno maturato il diritto a concorrere.

A questo punto debbo far rilevare alla Commissione che il problema si aggrava. Infatti per la promozione a scrutinio speciale si richiede la qualifica di « merito distinto ».

Ma non possiamo dimenticare coloro che hanno partecipato al precedente concorso del 1959; perché qui il problema ritorna e non possiamo trascurarlo. Come facciamo a fermarci a questa graduatoria soltanto negli anni 1960-'61-'62 e non comprendere quelli del 1959, ora che si richiede soltanto la qua-

lifica di merito distinto per essere promossi? Come è noto, sono stati esclusi dalla Cassazione coloro che nel 1959 hanno ottenuto più della equivalenza del merito distinto; e allora sorge il problema: a quanti punti equivale il merito distinto per la promozione in Cassazione? E se allora dobbiamo cominciare a fare questo primo passo, salvo vedere come si potrà arrivare ad una soluzione definitiva, bisognerà inscrivere nell'emendamento Kuntze anche coloro che hanno partecipato al concorso del 1959, altrimenti ne deriverebbe una grave sperequazione; ed io vorrei che ciò avvenisse dando a quelli del 1959 l'anzianità — a tutti gli effetti giuridici — per l'anno nel quale hanno partecipato al concorso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quanti posti si debbono riservare ai concorrenti del 1959 fra quelli che sono stati attribuiti legittimamente con l'aliquota riservata ai concorsi del 1960?

PREZIOSI OLINDO. Non sono in condizione di rispondere; ma anche se esiste questa difficoltà non è men vero che è necessario riconoscere il « merito distinto » — e la conseguente valutazione — anche a coloro che hanno partecipato al concorso nel 1959.

E a questo proposito vorrei dire che i posti che saranno messi a concorso sono pochissimi: inutile farci delle illusioni, perché sappiamo che sono 47 per la Cassazione e circa 100 per la Corte di appello; mentre i concorrenti saranno circa 800 per la Corte di appello ed anche un numero maggiore per la Corte di cassazione. I posti sono limitati — quindi — di fronte all'afflusso dei concorrenti; e questa è una ragione di più per inserire quella tale distinzione cui si riferisce l'emendamento Kuntze, mentre si ripropone fin da questo momento l'altro emendamento, da me fatto, per aumentare il numero dei posti che dovrebbero essere attribuiti a questo scrutinio speciale.

VALIANTE. A me sembra di aver capito che la preoccupazione dell'onorevole Kuntze e di coloro che sostengono il suo emendamento sia soprattutto quella di evitare che coloro che saranno dichiarati promovibili in questo scrutinio speciale conseguano tutti, più giovani e meno giovani, la promozione con decorrenza 31 dicembre 1962.

Questa preoccupazione è già affiorata nella discussione generale ed io stesso mi dichiarai favorevole allo scrutinio speciale, ma non anche all'identica decorrenza delle promozioni per tre gruppi distinti di magistrati.

Senonché, poi mi sono accorto che la preoccupazione è soltanto di ordine teorico perché

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

la situazione contingente è tale che non ricorre la sperequazione temuta.

Al concorso per titoli, secondo l'art. 152 dell'ordinamento giudiziario, possono partecipare coloro che entro il 31 dicembre dell'anno in cui si indice il concorso raggiungono il 17° anno di età dell'entrata in servizio. Tale anzianità è ora ridotta a 16 anni, giusta il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1370. Il che significa che, al concorso che si sarebbe dovuto bandire per il 1960, avrebbero potuto partecipare i magistrati entrati in carriera nel 1944. Al concorso che si sarebbe dovuto bandire per il 1961, avrebbero potuto partecipare i magistrati che fossero entrati in carriera nel 1945; al concorso che si sarebbe dovuto bandire per il 1962, avrebbero potuto partecipare i magistrati entrati in carriera nel 1946. Però, onorevoli colleghi, né nel 1944, né nel 1945, né nel 1946 sono stati fatti concorsi per l'ammissione in magistratura. L'ultimo concorso se non sbaglio, resta quello del 1942 e il concorso successivo alla guerra risale al 1946, bandito per i laureati in giurisprudenza con 110 e lode dall'onorevole Fogliatti, allora Ministro di grazia e giustizia; il che vuol dire che per la situazione contingente in cui ci troviamo, tutti i magistrati che avevano diritto a partecipare agli scrutini del concorso per titoli nel 1960-1961-1962 si trovano in una unica posizione, perché tutti quanti sono di anzianità 1942 o precedente, sicché la decorrenza della promozione può essere unica, quella del 31 dicembre 1961 o altra decorrenza che la Commissione potrà stabilire. Mi pare dunque che queste considerazioni, ove siano fondate e non contestabili, possano rendere del tutto superflua l'aspirazione alla triplice graduatoria o comunque alla diversa decorrenza della promozione.

GUERRIERI EMANUELE. E per quelli precedenti?

KUNTZE. Io non ho ragione di insistere in un emendamento che non aveva altra finalità che quella di non creare condizioni di disparità fra i magistrati. Ora è evidente che tutti si trovano nelle stesse condizioni. Non ci sono possibilità di sperequazioni, ragione per cui io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Kuntze allora ritira il suo emendamento. Passiamo allora all'emendamento dell'onorevole Preziosi.

L'onorevole Preziosi propone di sostituire le parole: « con esclusione dei posti previsti in aumento dell'articolo 1 » con le seguenti: « la metà dei posti di magistrati di appello e di cassazione previsti in aumento del ruolo

organico della magistratura per l'anno 1962 secondo la tabella B allegata alla presente legge ».

PREZIOSI OLINDO. È necessario l'aumento. Sarebbe stato più logico aumentare questo numero di vacanze con l'intero numero previsto per la corte di cassazione e per la corte d'appello di magistrati per il 1962, perché noi siamo alla fine del 1962; e d'altra parte sappiamo anche che è necessario non più un piccolo numero di magistrati, ma è necessario un numero congruo di magistrati per poter sopperire alla carenza, che noi tutti abbiamo avvertito e denunciato. Perciò, mi pare che ridurre alla metà gli aumenti previsti per il 1962 — siamo già alla fine del 1962 — sarebbero 55 per la cassazione e 110 per la corte d'appello, ossia una quota se non completamente soddisfacente, almeno parzialmente adeguata.

BISANTIS, *Relatore*. Io sostengo il testo dell'articolo 3 senza questo emendamento, altrimenti noi ricadremmo nella discussione che ha portato in alto mare l'approvazione della legge.

Ritengo che le preoccupazioni dell'onorevole Preziosi possono essere attenuate per il fatto che saranno compresi i posti del 63 e anche quelli che avrebbero dovuto essere destinati al concorso per esame. Quindi, tutti i posti: non soltanto quelli destinati a concorsi per titoli, ma anche quelli destinati a concorsi per esame.

Quindi, ritengo sia da respingere l'emendamento Preziosi.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Bisantis. In realtà quello che dice l'onorevole Preziosi non è esatto, cioè che noi daremo più magistrati alla Cassazione. Non è la rapidità dello scrutinio che può portare all'aumento dei posti. Bisogna adottare un'altra metodologia, che è appunto quella dell'articolo 3 proposto da Bisantis. No. Quindi, manteniamo fermo il sistema di equilibrio che abbiamo creato.

PRESIDENTE. Onorevole Preziosi ritira l'emendamento?

PREZIOSI OLINDO. No. Insisto.

KUNTZE. Noi dichiariamo di essere contrari all'emendamento Preziosi e questo come logica conseguenza dell'atteggiamento che abbiamo tenuto in ordine all'articolo 3. Noi abbiamo votato, senza successo, per l'emendamento soppressivo dell'articolo 3 ed abbiamo naturalmente dovuto accettare come un minor male il testo dell'articolo 3 così come congegnato nel disegno di legge governa-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

tivo, salvo ulteriori emendamenti da noi proposti.

È stato autorevolmente detto, anche fuori di quest'aula, che questo scrutinio speciale viene visto con molto sospetto perché, in fondo, si fa rivivere — sia pure sotto una forma nascosta — il vecchio concorso per titoli unanimemente deprecato. Ora, volere ancora dare una maggiore estensione a questo concorso a carattere speciale, come vuole chiamarsi, mi pare contrario anche ai principi di equità: e vorrei ricordare all'onorevole Ministro che, semmai, questi magistrati avrebbero potuto aspirare ai posti disponibili in quegli anni, piuttosto che ad un maggior numero di posti, che non trova giustificazione.

Per questi motivi, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, noi voteremo contro l'emendamento Preziosi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Preziosi.

(Non è approvato).

Non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 nel testo emendato presentato dal Relatore Bissantis.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dello stesso articolo.

(È approvato).

Data l'ora tarda, la seduta è sospesa e viene rinviata al pomeriggio alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle 12,50, riprende alle 17).

PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione » (2877).

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo approvato, questa mattina, i commi primo e secondo dell'articolo 3.

Siamo ora, dunque, al terzo comma di detto articolo, al quale sono stati proposti i seguenti emendamenti:

da parte dell'onorevole Breganze: « Sopprimere il terzo comma »;

da parte degli onorevoli Papa ed altri: « Sopprimere il terzo comma »;

da parte dell'onorevole Preziosi Olindo: aggiungere dopo le parole: « deve tenersi particolarmente conto », le seguenti: « della

votazione conseguita da coloro che hanno partecipato all'ultimo concorso per titoli ».

MURGIA. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di affrontare, preliminarmente, un problema che io ritengo fondamentale: noi dobbiamo stabilire, cioè, se coloro che hanno conseguito il titolo per merito distinto, o una votazione che equivalga o superi lo stesso, debbano, o meno, essere sottoposti a scrutinio speciale. Risolto questo problema, tutto il resto diventerà facile.

Perché noi dovremmo far ripetere il concorso ad elementi che già, con tutte le garanzie di legge un concorso hanno espletato? Vi sono ragioni accettabili che consigliano questo?

Io non ne vedrei nessun'altra che non fosse quella concernente un atto di sfiducia verso i precedenti concorsi.

Se in un concorso espletato con tutte le norme di legge, dei magistrati hanno conseguito il titolo, non vedo ragioni valide per obbligare gli stessi a sottoporsi allo scrutinio speciale, col pericolo di essere anche bocciati...

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo, onorevole Murgia, che vi sia un equivoco. Una cosa è lo scrutinio e un'altra il concorso. Sono due problemi diversi.

Io direi, comunque, per l'ordine dei lavori, di esaminare prima l'emendamento Breganze, soppressivo del terzo comma.

Non è vero che, con detto comma, si cerchi di rendere eccessivamente agevole lo scrutinio; anzi, è esattamente il contrario.

Cioè, rispetto alle necessarie norme che regolano lo scrutinio ordinario, il comma di cui trattasi pone maggiori garanzie. Si tratta di scrutinio speciale, contenente criteri leggermente diversi da quello ordinario; altrimenti, non sarebbe che un inutile doppione. In particolare, sottolineo le doti di cultura richieste.

In sostanza, quindi, per lo scrutinio speciale di cui ci occupiamo, il criterio di votazione.

Pregherei, quindi, l'onorevole Breganze, di non insistere nella presentazione del suo emendamento.

VALIANTE. In sostanza, onorevole Ministro, ella ritiene che, esistendo un numero superiore di elementi di valutazione, la scelta diventi più severa.

Se ben ricordo, una norma dell'ordinamento giudiziario vigente, riportata nell'articolo 17 del presente provvedimento, stabilisce che debbono essere tenuti, ai fini dello scrutinio, particolarmente presenti i precedenti di

carriera del magistrato e l'attività giudiziaria espletata. Lo scrutinio speciale, invece, di cui ci stiamo occupando, richiederebbe un maggior numero di elementi di valutazione; il che significa che tale valutazione è più severa di quella di cui allo scrutinio ordinario.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì.

BREGANZE. Praticamente le dichiarazioni del Ministro ed il successivo chiarimento fornito all'onorevole Valiante, risolvono le mie preoccupazioni.

Mi era sorta la preoccupazione che il terzo comma, anziché essere tale da dare serie garanzie, potesse per avventura, e contro ogni nostro intento, fornire una grande larghezza..., il che, credo, nessuno desidera.

Date le dichiarazioni ed i chiarimenti di cui sopra, non vi è, per parte mia, ragione di insistere, salvo quello che altri colleghi vogliono dire.

Ripeto, il mio fine non era, abolendo il comma, quello di agevolare, bensì quello di fornire pari garanzia.

GUERRIERI EMANUELE. Dal momento che si parte dal presupposto che questo scrutinio rappresenta una condizione di maggior rigore, come mai si prevede che coloro i quali vi prendono parte non possono partecipare a quello ordinario?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Una delle ragioni dell'alternativa è data dall'esigenza di evitare per molti magistrati un doppio scrutinio con l'eventualità di giudizi divergenti.

GUERRIERI EMANUELE. La diversità delle valutazioni non si giustifica quando è in rapporto ad un medesimo metro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Una qualche differenza fra i due scrutini c'è, ma fino ad un certo punto, perché, come ha detto l'onorevole Valiante, le attività svolte in precedenza, debbono in ogni caso essere tenute presenti. In sostanza, nello scrutinio speciale vi è una maggiore accentuazione delle doti di cultura che nello scrutinio ordinario. Non è che siano due scrutini con criteri assolutamente diversi.

Quindi si è posto l'accento su qualche requisito, specificandolo meglio, onde l'esigenza di assicurare una non divergenza di giudizi.

BREGANZE. Nelle valutazioni qui indicate non è espressamente menzionato il lavoro giudiziario, costituito dai cosiddetti titoli, cioè dalle sentenze e da altre attività. Se in questa dizione non comprendiamo questo concetto, esso si deve intendere sottinteso.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Gli strumenti per la valutazione sono precisati in un altro articolo. Questi strumenti sono identici a quelli previsti dall'ordinamento giudiziario.

BREGANZE. Ne prendo atto.

VALIANTE. Siccome nel secondo comma e nei successivi si parla di scrutini al plurale, vorrei chiederne la ragione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Uno scrutinio è per l'appello e l'altro per la cassazione.

PAPA. Noi, con le nostre richieste, stiamo cercando di rendere più semplice la legge eliminando le eccezioni. In questa legge infatti, sono più le eccezioni che le norme stesse.

Noi siamo contrari a questo terzo comma in quanto gli elementi che vengono introdotti sottolineano determinate motivazioni di carattere squisitamente soggettivo, il che contrasterebbe con tutto quello che è lo spirito che avremmo voluto dare a questa legge. Noi, cioè, lasciamo il magistrato a quella che è la valutazione del capo dell'ufficio.

AMADEI LEONETTO. Gli inconvenienti lamentati dall'onorevole Papa esistono fino a quando esisterà il sistema attuale. Laddove è detto che « deve tenersi particolarmente conto dei precedenti di carriera » sarebbe opportuno che questa dizione fosse sostituita.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo di sostituire la parola carriera, però è evidente che deve tenersi conto, anche perché previsto espressamente dalla Costituzione, del risultato di eventuali giudizi disciplinari.

AMADEI LEONETTO. Si potrebbe sostituire alla parola « carriera » le altre « della precedente attività ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo di sostituire la parola, ma non di mutare il concetto.

MURGIA. Io ritengo che ciò sia superato perché, sempre nel terzo comma, c'è la parola « comportamento ».

PRESIDENTE. L'onorevole Papa propone la soppressione dell'intero terzo comma.

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

L'onorevole Preziosi Olindo propone al terzo comma dell'articolo 3 di aggiungere dopo le parole: « deve tenersi particolarmente conto » le seguenti: « della votazione conseguita da coloro che hanno partecipato all'ultimo concorso per titoli ».

L'onorevole Dante propone un emendamento che nella prima parte coincide con quello presentato dall'onorevole Preziosi Olindo: dopo le parole: « deve tenersi particolarmente conto » aggiungere le parole: « delle votazioni conseguite in precedenti concorsi ». Sopprimere le parole: « dei precedenti di carriera ».

Possiamo considerare i due emendamenti fusi.

Sempre al terzo comma gli onorevoli Amadei e Comandini propongono di sostituire alle parole: « dei precedenti di carriera » le parole: « della attività svolta ».

DANTE. Come ha detto l'onorevole ministro, questo è uno scrutinio speciale e di speciale ha questo: che, oltre allo svolgimento con le norme di carattere generale che abbiamo già votato al secondo comma, perché coloro che partecipano a questo scrutinio devono presentare dei titoli (il che significa che devono dare prove concrete dell'attività svolta che deve essere valutata in termini meritori) oltre a questo, deve essere valutato tutto un complesso di attività e di dati che deve assicurare allo scrutinando dati particolari: ecco perché questo scrutinio è stato chiamato « speciale ».

Nella prima parte dell'emendamento ho voluto condensare il risultato di un travaglio legislativo sul quale, onorevoli colleghi, do atto all'onorevole Pinna di essermi sempre stato contrario.

Non dobbiamo dimenticare che entrambi i rami del Parlamento avevano attribuito all'ultimo concorso un numero di posti che aveva dato a molti magistrati se non il diritto alla promozione certamente una legittima aspettativa. Sul mio emendamento si era già maturata la volontà concorde di tutti e la legge non è stata approvata.

Io ritengo che dobbiamo tener conto della posizione di questi magistrati e che tale posizione debba essere valutata in termini positivi. È valutazione meritoria, del resto quella di quanti hanno conseguito nell'ultimo concorso, la votazione anche di sessantotto setantesimi.

Non è che la Commissione debba promuovere esclusivamente in base a questo elemento, ma che questo elemento non debba essere tenuto in considerazione, consentitemi, onorevoli colleghi, che se non suona offesa ai due rami del Parlamento, non tiene conto della volontà da essi espressa. Sul mio emendamento il Senato è andato oltre, per la quantità dei posti, ma sul sistema la volontà

di entrambi i rami del Parlamento si è consolidata, per cui, ripeto, la posizione di questi magistrati può essere tenuta presente insieme agli altri titoli ed agli altri dati nella valutazione conclusiva.

GUERRIERI EMANUELE. Vi è un emendamento secondo il quale coloro che hanno riportato l'idoneità nei concorsi dovrebbero essere ritenuti automaticamente scrutinati. Mi sembra che tale proposta debba essere esaminata con priorità.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo non incide se si deve fare lo scrutinio che abbiamo accettato al primo e secondo comma.

GUERRIERI EMANUELE. Se si deve tener conto dei risultati conseguiti è già giudicato.

BISANTIS, *Relatore*. Ritengo che il riferimento ai precedenti concorsi debba essere fatto: l'emendamento Dante ha riferimento, fra l'altro, alle votazioni conseguite in precedenti concorsi.

DANTE. Per rendere omaggio a quel che ha fatto il Senato.

BISANTIS, *Relatore*. Credo che la commissione nel valutare il merito distinto debba tener conto « dei risultati » dei precedenti concorsi.

PREZIOSI OLINDO. Signor Presidente. In ordine a quanto detto dall'onorevole Murgia, debbo far presente che vi è un altro mio emendamento, presentato stamane, concernente la promovibilità di coloro che hanno raggiunto una determinata votazione nell'ultimo concorso del 1959. Ragione per la quale, io aderisco anche all'emendamento proposto dall'onorevole Dante, il quale estende, a differenza del mio, la validità anche ai risultati conseguiti in tutti i precedenti concorsi.

PRESIDENTE. Mi consenta un'interruzione. Quando lei stamane ha presentato l'emendamento, lo ha chiamato « subordinato all'articolo aggiuntivo » ed ha messo tra parentesi « disposizione transitoria ».

Ora, mi pare che lei non abbia tenuto presente il suo emendamento al terzo comma, in quanto quello subordinato, aggiungendo, poi, « disposizione transitoria » richiama il concetto con lo stesso espresso.

PREZIOSI OLINDO. Discutendosi stamane l'articolo 3, preliminarmente feci rilevare come, oltre agli emendamenti specifici a tale articolo, esistevano emendamenti, sotto forma di articoli aggiuntivi, sempre interessanti detto articolo 3.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Preziosi, se la interrompo di nuovo, ma evidentemente lo faccio per fini pratici, non per darle fastidio...

Lei ha collocato l'ultimo emendamento di stamane in un posto che, secondo me, non è il suo, avendo già presentato altro emendamento al terzo comma.

PREZIOSI OLINDO. L'emendamento da me chiamato articolo aggiuntivo, precedeva quello di cui stiamo ora discutendo, dal momento che io facevo una pregiudiziale...

PRESIDENTE. Ma quando lo presenta come norma transitoria, lei sa dovè questa va collocata! Ripeto, quindi, che lei ha collocato male l'emendamento di cui trattasi, rispetto ad altro suo emendamento, ma non in rapporto al disegno di legge.

PREZIOSI OLINDO. Io ho fatto una dichiarazione pregiudiziale nella quale ho affermato che l'emendamento aggiuntivo poteva essere discusso in sede di articolo 3.

PRESIDENTE. A mio parere rimane valida l'osservazione da me fatta, in conseguenza della quale è lei, a questo punto, che deve dirmi quale sorte debbono avere il suo primo emendamento e quello ultimo presentato quale norma transitoria.

PREZIOSI OLINDO. Il primo articolo aggiuntivo si deve considerare come preliminare alla discussione che stiamo facendo sul terzo comma. Viene poi il secondo emendamento aggiuntivo presentato stamane come subordinato al primo.

L'emendamento di cui stiamo parlando, viene al terzo posto. Questo è l'ordine logico.

PRESIDENTE. Il suo ragionamento è valido fino all'emendamento da lei presentato al terzo comma. Io le domando adesso la collocazione di quello che lei ha chiamato « disposizione transitoria », che è l'ultimo arrivato.

Lo faccio nell'interesse della sua tesi.

PREZIOSI OLINDO. Dal momento che l'emendamento di cui all'onorevole Dante, estende la valutazione a tutti i precedenti concorsi, e non soltanto all'ultimo, come da me proposto, io rinuncio al mio emendamento...

PRESIDENTE. Lei mi ha tolto la parola di bocca, da momento che le stavo suggerendo identica soluzione.

PREZIOSI OLINDO. Arrivo alla stessa, però, attraverso la seguente motivazione. Con l'emendamento Dante non si preclude quello mio aggiuntivo; cioè, stabilito che si deve tener conto dei voti conseguiti nei pre-

cedenti concorsi, resta valido l'emendamento da me suggerito che si riferisce al solo risultato del '59.

Dopo la presentazione dell'emendamento Dante, onde evitare trasposizioni, trasferimenti, ecc., io dichiaro di aderire allo stesso.

BISANTIS, Relatore. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Dante. Sostituirei, però, la parola « votazioni » con la parola « valutazione ».

DANTE. Accetto questa modificazione.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Io prego di riflettere sul fatto che, con gli emendamenti presentati, si crea una disparità di condizione fra coloro che partecipano a questo scrutinio senza aver partecipato in precedenza a concorsi e gli altri.

Abbiamo detto che tale scrutinio riservato è per quei magistrati che avrebbero potuto concorrere, e non hanno concorso, per esempio, per la prima volta nel 1961 o nel 1962.

In queste condizioni, porre un criterio del genere di quello suggerito, significa, a mio avviso, mettere in situazioni diverse gli uni e gli altri.

La seconda osservazione che vorrei fare concerne il fatto che, sempre a mio parere, il legislatore non deve scendere mai nei dettagli; deve dare dei criteri direttivi, delle norme generali, ma è poi la commissione che specifica cosa occorre tener presente. Con la affermazione a proposito dei precedenti di carriera, evidentemente abbiamo dato una linea direttiva, per mettere tutti sullo stesso piano.

Si dice: si potrebbe riservare un certo numero di posti a coloro che hanno già subito questo vaglio.

Vi è qui da rilevare che, innanzi tutto, si confonde scrutinio con concorso; i magistrati nello scrutinio debbono essere esaminati uno per uno, in ordine di anzianità di ruolo.

Si supponga che un magistrato abbia riportato un punteggio di 66-67, e che, successivamente, non sia in grado di mantenere tale valutazione. Che tale ipotesi sia verificabile, è dimostrato dal caso di taluni magistrati che, avendo ottenuto nel 1958 una valutazione favorevole, ne ebbero nel 1959 una assai meno buona. In queste condizioni, vi pregherei di tener presente che nel 1961 o 1962 molti magistrati hanno maturato il diritto di partecipare per la prima volta al concorso. Noi dobbiamo fare un criterio che metta tutti nelle stesse condizioni.

La commissione dovrebbe dare un punteggio speciale a coloro che hanno riportato

un determinato numero di voti. Il concorso e lo scrutinio sono due cose diverse. Il concorso si esaurisce nel momento in cui vengono proclamati i vincitori e voi sapete con quanta tenacia io ho sempre sostenuto il principio della non riviviscenza degli effetti dei concorsi esaminati.

Ogni scrutinio e ogni concorso hanno i loro criteri di valutazione che non possono essere basati su precedenti giudizi di altre commissioni.

Quando si dice che deve tenersi particolarmente conto dei precedenti relativi al servizio prestato, ci si riferisce ai meriti e ai demeriti durante il servizio prestato e alle valutazioni riportate in sede di progressione di funzioni giudiziarie.

Ritengo, pertanto, che, dicendo « precedenti relativi al servizio prestato e alla progressione nelle funzioni giudiziarie », si può risolvere il problema che è stato affacciato senza scendere peraltro in ulteriori dettagli.

DANTE. Quali sono i meriti e i demeriti?

VALIANTE. Non c'è nessun bisogno di scendere al dettaglio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Presentarsi allo scrutinio in cassazione dopo essere riusciti vincitori del concorso per l'appello, oppure aver riportato il primo posto in graduatoria nelle promozioni a giudice aggiunto, queste sono cose importanti ai fini di una valutazione.

C'è, quindi, e la valutazione del servizio prestato e la valutazione dell'attività giudiziaria. Quindi, in sostanza, con questa modifica, ci si avvicina anche al concetto espresso dall'emendamento dell'onorevole Dante.

DEGLI OCCHI. L'avverbio « particolarmente » non si capisce, infatti esso si riferisce ad una serie di norme. È un particolare... generale. Io debbo fare una dichiarazione per cercare di salvare l'anima, poiché qui si pretende di fare la quadratura del cerchio.

Per quanto riguarda il concorso, le osservazioni dell'onorevole Dante sono apprezzabili e hanno avuto anche il conforto dell'approvazione del Ministro.

Per quanto riguarda quelli che potevano adire il concorso, la situazione è veramente curiosa: i concorsi si potevano fare, ma non sono stati indetti e, quindi, la situazione è veramente preoccupante. Ricorreva il diritto di partecipare al concorso ma il Ministro ha detto giustamente che ogni concorso si esaurisce quando vengono proclamati i vincitori.

Data la formula estremamente generica, è bene che la Commissione consacri esattamente il suo parere.

PREZIOSI OLINDO. Non si deve temere di indicare alla Commissione che essa dovrà procedere allo scrutinio prescindendo dai risultati conseguiti nei precedenti concorsi.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho dichiarato che, a mio avviso, nella dizione è già compresa la valutazione.

PRESIDENTE. Procederemo prima alla votazione della prima parte dell'emendamento Dante-Preziosi: aggiungere dopo le parole: « deve tenersi particolarmente conto » le seguenti: « delle votazioni conseguite in precedenti concorsi ».

Porremo poi in votazione la seconda parte insieme all'emendamento Amadei Comandini.

DANTE. Il relatore aveva proposto un emendamento al mio emendamento, che avevo accettato, nel senso di sostituire le parole: « delle votazioni » con le parole: « dei risultati ».

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha presentato un emendamento soppressivo della parola: « particolarmente ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Degli Occhi, il « particolarmente » lo abbiamo ereditato dai precedenti e la sua abbinazione potrebbe avere un certo significato.

È chiaro che sono criteri direttivi, che non esauriscono i criteri di giudizio.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha la parola l'onorevole Preziosi Olindo e poi l'onorevole Kuntze.

PREZIOSI OLINDO. Io dico che bisogna uscire da questa situazione che avverte un complesso d'inferiorità che non fa onore a noi stessi.

L'emendamento Dante è stato votato ed approvato dalla Camera ed è stato confermato dal Senato che lo ha esteso; non so se quelli che hanno votato quell'emendamento vogliano rivedere le loro posizioni e non approvarlo.

Non voglio ripetere quel che ho detto in sede di discussione generale, ma ho già espresso dubbi sulla costituzionalità di un disegno di legge approvato dalla Camera e dal Senato, che è in discussione alla Camera e viene trasferito con emendamenti aggregati ad altri al disegno di legge sulle promozioni.

Non si può rinunciare all'emendamento Dante, cui ho aderito, per coerenza verso noi stessi e per il prestigio del Parlamento,

non possiamo dire che abbiamo addirittura il timore di nominarlo. Con l'emendamento Dante non si dice che la votazione sarà decisiva, si dice soltanto che, oltre agli altri precedenti, deve tenersi particolarmente conto anche di questa situazione, per cui si tratta di una valutazione d'insieme, non di un impegno, come io vorrei che fosse.

Bisogna valutare i risultati positivi conseguiti da tutti coloro che hanno partecipato ai precedenti concorsi, anche perché non è un giudizio impegnativo, esclusivo.

L'espressione suggerita dall'onorevole Ministro non mi pare possa comprendere questa situazione particolare: l'onorevole ministro vorrebbe che si facesse riferimento ai precedenti di progressione dei magistrati, ma a me sembra che la situazione è diversa ed insisto sull'emendamento Dante perché, oltre alle altre ragioni, soprattutto non possiamo preoccuparci di coloro che potevano partecipare al concorso e non vi hanno partecipato.

Lo scrutinio speciale si estende anche a coloro che nel 1960, 1961 e 1962 avevano raggiunto il minimo di permanenza nel grado per potervi partecipare.

È stato ritirato l'emendamento Kuntze, che io appoggiavo, perché sembrava giusto che per questi magistrati del triennio nel caso di graduatoria ci si dovesse riferire all'anno in cui ciascuno aveva partecipato al concorso.

L'onorevole Valiante ha dichiarato che nel 1960 non vi erano più magistrati, che potessero parteciparvi perché dal 1943 non vi sono stati più concorsi, mentre nel 1946 vi era stata la legge sugli incarichi giudiziari.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo riguardava l'appello.

PREZIOSI OLINDO. Allora vi era per la Cassazione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Credo che vi fosse.

PREZIOSI OLINDO. L'onorevole ministro diceva poc'anzi che quelli che non vi hanno partecipato hanno agito così perché il numero di posti era limitato; ma se, essendo limitato il numero di posti, non vi hanno partecipato; non per questo coloro che vi hanno partecipato non debbono avere alcuna considerazione.

Non dico che debbano essere senz'altro nominati, ma si tenga conto anche dei risultati: è un nostro dovere verso noi stessi, e verso il Parlamento; per le ragioni che ho spiegato io aderisco all'emendamento Dante.

KUNTZE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimerò, a nome del gruppo comunista, il voto contrario all'emendamento Preziosi-Danté, voto che è perfettamente coerente con la condotta che abbiamo sempre tenuto anche in relazione alla legge sugli aumenti degli organici, voto che è anche particolarmente giustificato in questa sede in relazione alle osservazioni fatte dall'onorevole Ministro, che hanno il loro peso ed il loro valore.

Io ricordo che, prima che venissero in luce attraverso la legge sull'aumento degli organici quegli emendamenti diretti a promuovere per legge un determinato gruppo di magistrati sia in appello, che in Cassazione, ricordo — dicevo — che vi era unanimità di consensi nel sopprimere i concorsi per titoli e che eravamo tutti d'accordo nel dire che i concorsi per titoli non soddisfacevano le esigenze di una retta progressione di carriera dei magistrati.

DANTE. Sono venuti da tutti i settori parlamentari.

KUNTZE. Vi è stato un emendamento a firma Mariconda che è stato ritirato, ed è inutile dire che ripetete sempre questo argomento; *errare humanum est*, diceva poco fa il collega Degli Occhi, ma *perseverare diabolicum*.

Comunque, onorevole Presidente, chiedo scusa se ho reagito con una certa vivacità, ma sono stato interrotto..

Si è già criticato l'articolo 3 in quanto, attraverso lo scrutinio speciale, in un certo qual modo si fa rivivere il concorso per titoli. Ora non vorrei che, non solo si facesse rivivere il concorso per titoli, ma addirittura il concorso per titoli definitivamente esaurito.

Ogni concorso ha vita a sé; quando lo stesso è esaurito, non vive più.

Con « votazione », o « valutazione » — la differenza di parole non inganna nessuno e il significato sarebbe lo stesso.

Noi siamo, quindi, recisamente contrari, anche con la correzione apportata dal relatore.

Ad ogni modo, quel che è essenziale, è il voler far rivivere un concorso definitivamente esaurito.

Tutti coloro che in magistratura vivono, o che vi hanno vissuto per un numero di anni abbastanza notevole, come è il mio caso, sanno come un concorso per titoli non si ripercuota sui successivi. Anche di recente abbiamo visto dei magistrati, che avevano ottenuto un'elevata votazione in un concor-

so per titoli, crollare di parecchi punti nei successivi.

Come si può far rivivere una valutazione, o votazione che sia, definitivamente estinta?

Si terrà conto dei precedenti: ciò significa che la Commissione potrà, eventualmente, se lo crederà opportuno, considerare anche questo concorso (io direi che non dovrebbe tenerne conto, per le ragioni che ho avuto occasione di esporre). Comunque, assolutamente dobbiamo evitare di mettere, fra i criteri da tener presente per l'applicazione della qualifica di merito distinto, una votazione avuta in un concorso definitivamente estinto.

Potrei, onorevole Presidente, aggiungere tante altre cose; potrei, per esempio, dire che non è affatto esatto affermare quanto detto dall'onorevole Preziosi, che, cioè, vi sono elementi che non hanno concorso e che debbono imputare a sé stessi il fatto. Vi possono essere magistrati che non hanno concorso per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Il punto sul quale, comunque, occorre fermare la nostra attenzione, è quello che, attraverso lo scrutinio speciale considerato, si è voluta eliminare una sperequazione, e creare, in conseguenza, una condizione di parità, fra coloro che avevano partecipato a quel famoso concorso e tutti coloro che non vi avevano, invece, preso parte, pur avendone il diritto. Se noi andassimo ad attribuire un voto di preferenza, riferendoci al concorso espletato nel '59, noi andremmo a creare una situazione di sperequazione fra magistrati aventi lo stesso titolo per partecipare a questo ed agli scrutini successivi. Per questa ragione, noi voteremo contro lo emendamento Dante-Preziosi.

ANDREUCCI. Anch'io voterò contro questo emendamento, e voterò contro per una tradizione storica...

La ragione di fondo di tale mio voto contrario, è la stessa che ho già avuto occasione di portare a proposito di questo terzo comma, quando nella espressione precedenti di carriera, ecc., parve a me di ravvisare la volontà di introdurre anche valutazioni riferentesi a precedenti concorsi.

L'emendamento Dante ci ha offerto la possibilità di chiarirci che noi intendiamo, nel modo più netto e preciso, che le posizioni di partenza siano completamente uguali.

È vero, come d'altra parte ha detto molto bene, a mio avviso, l'onorevole Kuntze, che i concorsi precedenti sono morti; nel caso particolare, possiamo dire che sono addirittura

sepolti, dal momento che ci siamo impegnati a non farne più di quel tipo. Cioè, è morto non solo il concorso in sé come valutazione, ma anche quel tipo di concorso.

Voterò contro, ripeto, proprio per affermare che nessun consiglio può essere dato alla commissione giudicatrice, perché valuti in una maniera qualsiasi quelli che sono i risultati avuti in concorsi precedenti.

SCALFARO. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Andreucci.

DANTE. Onorevole Presidente, dichiaro di ritirare il mio emendamento, dal momento che ho riportato l'impressione che una votazione eventualmente negativa possa portare ad una conclusione addirittura opposta a quella che mi ripromettevo; possa portare, cioè, ad una valutazione negativa nei confronti di coloro che si erano esposti ad un giudizio nei precedenti concorsi, ed avevano avuto una valutazione meritoriamente positiva.

L'onorevole Kuntze, che è stato proprio il « cechino » di questo emendamento, ha detto una cosa che mi ha colpito: nulla vieta alla Commissione di tener conto, anche in termini positivi, delle valutazioni che i concorrenti hanno ottenuto in precedenza. Se il mio emendamento non ha il conforto della Commissione, io preferisco l'altra soluzione, cioè che la Commissione stessa sia libera nella valutazione.

L'esame è stato fatto, il legislatore si è detto contro, io preferisco che questo mio tentativo, per lo meno, resti nel limbo...

PRESIDENTE. L'emendamento Dante-Preziosi è stato ritirato.

Sempre al comma in parola, abbiamo un emendamento che potremo dire Amadei - Comandini - Dante per quanto concerne la soppressione delle parole « precedenti di carriera ».

Vi è poi un emendamento a tale emendamento, proposto dal Ministro Bosco.

BOSCO, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Nella espressione « precedenti di carriera » sono compresi due concetti: l'uno attinente al servizio prestato (meriti e demeriti acquisiti durante l'esercizio delle funzioni giudiziarie); l'altro, che è un elemento di dinamica, concernente le precedenti progressioni nelle funzioni giudiziarie.

Faccio l'esempio dell'esame che si sostiene per passare da uditore ad aggiunto e da aggiunto a magistrato di tribunale; della valutazione necessaria per il concorso e dello scrutinio che si è fatto per passare da magi-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

strato di tribunale a consigliere di appello. Evidentemente si tratta di elementi di cui si deve tener conto e che sono espressi nella formula « precedenti di carriera ».

Concordo con l'onorevole Amadei che l'espressione « carriera » richiama un concetto che abbiamo respinto da tempo. Io mi sono permesso di esplicitare i due concetti di cui sopra, statico e dinamico, compresi, appunto, nella parola « carriera », nella dizione suggerita che è la seguente: « ...deve tenersi particolarmente conto dei precedenti relativi al servizio prestato ed alla progressione nelle funzioni giudiziarie ». « ...Alla progressione nelle funzioni giudiziarie... » in quanto i magistrati di cui trattasi hanno già dovuto superare dei precedenti gradi di progressione.

Nel modo suddetto noi elimineremo la parola « carriera » e terremo conto dei due elementi di cui si è parlato; servizio prestato e precedenti valutazioni.

AMADEI LEONETTO. Non sono soddisfatto, onorevole Ministro, della seconda parte dell'emendamento da lei suggerito, quella, cioè, relativa alla valutazione della progressione nelle funzioni. Noi in questo modo, faremmo rivivere quello che lo stesso Ministro aveva affermato non dover rivivere.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non insisto per la seconda parte della formula da me proposta perché la prima è comprensiva del tutto.

PRESIDENTE. L'emendamento suggerito dall'onorevole Ministro avrebbe, perciò, la seguente formulazione: sostituire alle parole: « precedenti di carriera », le parole: « precedenti relativi al servizio prestato ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero comma terzo che, dopo l'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Ministro, e la sostituzione, per coordinamento, nell'ultima parte del primo periodo, delle parole: « servizi prestati », con le parole: « attività svolta », rimane così formulato:

« Negli scrutini di cui al comma precedenti per la formazione del giudizio ai fini dell'attribuzione della qualifica di merito distinto, deve tenersi particolarmente conto dei precedenti relativi al servizio prestato, delle doti di cultura, del comportamento e della diligenza dimostrati nell'attività svolta. Per coloro che hanno esercitato funzioni speciali o amministrative deve essere tenuto prevalentemente

conto dell'attività prestata e delle particolari attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni medesime ».

(È approvato).

Passiamo al quarto comma dell'articolo 3. Ne do lettura:

« I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a norma del presente articolo e non siano stati promossi per esaurimento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo stesso saranno inclusi, secondo l'anzianità di ciascuno di essi, nella categoria di provenienza negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formata a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge ».

Gli onorevoli Murgia e Viviani Arturo propongono dopo le parole: « con decorrenza 31 dicembre 1962 » di aggiungere le parole: « I medesimi, però, saranno collocati in graduatoria dopo quei magistrati che nei precedenti scrutini hanno ottenuto la qualifica della promovibilità per merito distinto ».

Gli onorevoli Kuntze e Sforza propongono di sopprimere il secondo periodo.

Gli onorevoli Paolucci e Comandini propongono di sopprimere il secondo periodo e, subordinatamente, di modificarlo come segue:

« I medesimi saranno collocati in graduatoria prima dei magistrati che abbiano titolo alla promozione per merito, a seguito di scrutinio, nello stesso anno 1962 ai sensi delle norme ordinarie ».

MURGIA. Io ritengo che prima di questo debba venire l'altro mio emendamento, quello che è stato collocato come aggiuntivo al settimo comma, che così recita:

« Per lo scrutinio in Cassazione si tiene conto delle funzioni direttive esercitate per un periodo di almeno otto anni ininterrottamente quali capi di un tribunale o di una Procura della Repubblica oltre che della conseguita idoneità nell'ultimo concorso espletato per titoli in Cassazione specie se tale idoneità è stata attribuita tanto per le funzioni giudicanti, quanto per quelle requirenti e per entrambe direttive ».

In definitiva si chiede che, nella valutazione delle funzioni e dell'attività esercitata, si tenga particolarmente conto di quei magistrati che hanno esercitato le funzioni più alte, come Presidenti di tribunale o Procuratori della Repubblica per un determinato pe-

riodo ininterrotto di anni, oltre all'aver conseguito l'idoneità nell'ultimo concorso espletato per titoli.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La prima parte del suo emendamento, quella che si riferisce alla conseguita idoneità nell'ultimo concorso espletato per titoli, è decaduta.

MURGIA. Allora si può lasciare l'ultima parte.

DANTE, Ritengo che le ipotesi prospettate dall'emendamento Murgia rientrino in quei precedenti di servizio di cui al comma precedente che abbiamo approvato. Conosco per esempio dei magistrati di tribunale che, per meriti particolari, sono stati chiamati a svolgere le funzioni di consigliere di Corte di appello. Ci sono in Cassazione una quarantina di magistrati di Corte d'appello che da tempo svolgono le funzioni di consiglieri di Cassazione.

PRESIDENTE. Questo emendamento viene a decadere dopo che è stato detto che ciò fa parte della valutazione generale.

MURGIA. Noi dobbiamo avere il coraggio di affermare nettamente se quei magistrati che hanno conseguito la qualifica di merito distinto o una valutazione equipollente, o anche superiore, debbano essere sottoposti allo scrutinio speciale. Io ritengo che debbano essere sottratti a tale scrutinio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi prima dobbiamo discutere l'altro emendamento, quello relativo al quarto comma.

MURGIA. Ma esso viene assorbito dall'altro mio emendamento. Infatti, se il primo emendamento non viene approvato, viene preclusa la strada al secondo.

VALIANTE. Ci sono alcune decine di magistrati scrutinati quest'anno per merito distinto che aspettano l'espletamento del concorso per essere iscritti nel ruolo dell'appello o in quello della cassazione. Il concorso non si fa, e allora, che cosa succederà di questi magistrati? Saranno iscritti nel ruolo dopo coloro che saranno stati dichiarati promovibili o prima? Il problema è questo, che se dovessero essere iscritti dopo, li costringeremo a partecipare anche a questo scrutinio speciale. Però debbo dire che il testo del Governo, pur non precisando né in un senso né nell'altro, lascia adito all'interpretazione che credo più giusta: cioè che coloro che hanno conseguito la promovibilità per merito distinto nell'ultimo scrutinio vanno iscritti prima di coloro che saranno dichiarati promovibili nello scrutinio speciale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nella discussione si sono accavallati, a mio avviso, due argomenti che sono distinti. Il primo argomento attiene alla precedenza che si dovrebbe dare a coloro che sono stati scrutinati favorevolmente nello scrutinio speciale rispetto agli altri. Voi domandate: è giusto anteporre coloro che sono riusciti nello scrutinio speciale a coloro che hanno già subito uno scrutinio e che attendono la promozione secondo le leggi vigenti? Il secondo argomento, che è completamente diverso dal primo, riguarda l'attribuzione di una qualifica automatica di scrutinati a coloro che erano riusciti idonei nei precedenti concorsi. L'emendamento dell'onorevole Murgia dice infatti: « Nello stesso elenco saranno inclusi i magistrati d'appello che, pur non partecipando agli scrutini speciali di cui sopra (per la Cassazione) abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli per la Cassazione indetto con i decreti ministeriali 15 gennaio e 20 marzo 1959 ».

Ora, mentre il primo punto sembra meritevole di un chiarimento nel senso favorevole all'emendamento Murgia, perché non ritengo che, di fronte ad uno scrutinio già fatto, ad una promovibilità già acquisita, sia equo anteporre coloro che partecipano allo scrutinio speciale, sono invece nettamente contrario al secondo emendamento, perché questa automatica equiparazione dell'idoneità allo scrutinio non è neppure giusta dal punto di vista dei principi, in quanto possiamo avere un'idoneità conseguita con voti bassissimi; infatti la commissione, quando doveva giudicare in base al criterio di un numero di posti assai limitato, per esempio la promozione di dieci magistrati in Cassazione, valutava con rigore i primi e agli ultimi in graduatoria dava l'idoneità.

Io non sono favorevole a questa estensione automatica, perché, ripeto, il concorso è concorso e si esaurisce con la proclamazione dei vincitori.

Nella valutazione generale abbiamo detto che si può tener conto di tutti questi precedenti, ma non bisogna scendere in dettagli. Perché, o si dà a tutti l'equiparazione, o si va al criterio discriminatorio di punteggio e allora commettiamo un'altra ingiustizia.

Pregherei pertanto l'onorevole Murgia, mentre dichiaro di accogliere il suo primo emendamento, di voler ritirare l'altro emendamento, perché un'eventuale reiezione da parte della Commissione potrebbe dare l'impressione che il legislatore non voglia assolutamente tener conto di questa situazione.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

Per quanto riguarda il primo emendamento, il Governo ne accetta il principio; poi, in sede di coordinamento, ci sarà da ritoccarlo.

BISANTIS, *Relatore*. Allora rimane stabilito che, coloro che hanno partecipato al precedente scrutinio e hanno ottenuto la qualifica di merito distinto sono messi per primi nella graduatoria e quelli dello scrutinio speciale rimangono dopo.

KUNTZE. Vi è un nostro emendamento, che è anche l'emendamento Paolucci-Comandini, diretto alla soppressione del secondo periodo.

Tenuto conto anche delle dichiarazioni del ministro non possiamo rinunciare a questo emendamento soppressivo e votare l'emendamento Murgia, che potrebbe prendere nome Murgia-Paolucci, perché, votato l'uno, si assorbe l'altro. L'onorevole Murgia propone: dopo le parole: « con decorrenza 31 dicembre 1962 », aggiungere le parole: « i medesimi, però, saranno collocati in graduatoria dopo quei magistrati che nei precedenti scrutini hanno ottenuto la qualifica della promovibilità per merito distinto ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. « I medesimi — ripeto, salvo la formulazione, sopprimendo la parola: « però » — saranno collocati in graduatoria dopo quei magistrati che nei precedenti scrutini hanno ottenuto la qualifica della promovibilità per merito distinto ».

VALIANTE. I magistrati che hanno conseguito la dichiarazione di promovibilità per merito distinto sono coloro che hanno partecipato allo scrutinio per i posti disponibili nel 1961, non nel 1962.

L'ultimo periodo si riferisce a quei magistrati che ancora dovranno partecipare allo scrutinio per il 1962. I magistrati già dichiarati promovibili per merito distinto, secondo l'intesa un momento fa raggiunta, dovrebbero andare avanti, poi verrebbero i magistrati dichiarati promovibili nello scrutinio speciale e poi quelli che saranno dichiarati promovibili in base allo scrutinio per il 1962.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Leggo il testo del Governo:

« I medesimi saranno collocati in graduatoria prima dei magistrati che abbiano titolo alla promozione per scrutinio, nello stesso anno 1962 ai sensi delle norme ordinarie, ma dopo quei magistrati che nei precedenti scrutini hanno ottenuto le qualifiche della promovibilità per merito distinto ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 3 con l'emendamento Murgia, tenuti presenti i chiarimenti dati dall'onorevole ministro e dagli onorevoli colleghi.

(È approvato).

Il quarto comma rimane pertanto così formulato:

« I magistrati che a seguito di detti scrutini speciali otterranno la qualifica di merito distinto, saranno promossi con decorrenza dal 31 dicembre 1962. I medesimi saranno collocati in graduatoria prima dei magistrati che abbiano titolo alla promozione per scrutinio, nello stesso anno 1962 ai sensi delle norme ordinarie, ma dopo quei magistrati che nei precedenti scrutini hanno ottenuto la qualifica della promovibilità per merito distinto ».

(È approvato).

Do lettura del quinto comma:

« I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a norma del presente articolo e non siano stati promossi per esaurimento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo stesso saranno inclusi, secondo l'anzianità di ciascuno di essi nella categoria di provenienza negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formati a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge ».

ANDREUCCI. Vi sono degli emendamenti soppressivi al settimo comma e mi sembra che abbiano un legame con questo comma.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non vi è alcuna preclusione.

SCHIANO. Votiamo questo comma; poi esamineremo gli emendamenti al settimo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma, di cui ho testé dato lettura, cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura del sesto comma, cui non sono stati presentati emendamenti:

« Il mancato conferimento della qualifica di merito distinto non ha alcuna rilevanza in sede di partecipazione dei magistrati agli scrutini ordinari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del settimo comma:

« I magistrati che partecipano allo scrutinio speciale, regolato dal presente articolo, non possono prendere parte al primo scrutinio ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli Comandini, Pinna, Amadei Leonetto, Paolucci, Berlinguer e Mariani propongono di sopprimerlo.

Anche gli onorevoli Kuntze e Sforza hanno presentato un emendamento soppressivo del settimo comma.

PREZIOSI OLINDO. Sono per l'abolizione di questo comma perché sarebbe ingiusto che i magistrati fossero esclusi dal partecipare allo scrutinio per merito ordinario nel caso previsto dal comma in esame.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo non è favorevole. Noi possiamo andare incontro a due valutazioni diverse, il che è pernicioso, esiziale per i magistrati. Secondo argomento: abbiamo accettato lo scrutinio speciale nell'intento di fornire alla Cassazione ed alla Corte d'appello, ma soprattutto alla Cassazione dei magistrati che necessitano loro. Se appesantiamo lo scrutinio e ne ritardiamo l'espletamento lo rendiamo più difficile.

I magistrati più anziani non perdono nulla, perché la decorrenza è sempre la stessa.

PREZIOSI OLINDO. Come si fa a sapere chi partecipa e chi no?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.* Noi veniamo ad appesantire il sistema con la possibilità di due divergenti valutazioni.

COMANDINI. Credo di dover insistere per l'emendamento soppressivo e non già perché io non mi renda conto che, come ogni soluzione, presenti un inconveniente, cioè quello della doppia valutazione diversa dall'una all'altra Commissione.

Deve prevalere la considerazione che la norma è dannosa per i magistrati anziani che hanno acquisito il diritto di partecipare allo scrutinio ordinario e che nel contempo avrebbero potuto partecipare ai concorsi del 1961, 1962 e 1963, i quali si trovano di fronte ad una alternativa ingiustificata, che oltre ad essere ingiustificata, è in contrasto con il sistema del vigente ordinamento giudiziario in base al quale non si è mai dubitato che si potesse partecipare allo scrutinio per titoli ed a quello di anzianità.

Potrei fare dei casi specifici, indicando le particolarità attraverso le quali dei magistrati si possono trovare gravissimamente danneggiati.

Aggiungo che evidentemente non sembra equo che siano favoriti, come accadrebbe necessariamente se il settimo comma rimanesse fermo, i magistrati più giovani nei confronti dei magistrati più anziani che hanno acquisito un diritto per lo meno pari a quello dei più giovani e fortunati.

Per queste ragioni mi permetto di insistere per il mantenimento dell'emendamento soppressivo.

GUERRIERI EMANUELE. Le ragioni addotte dal Ministro sono valide, ma, sul piano logico, valgono pure le considerazioni svolte dall'onorevole Comandini.

Se si trovasse il modo di far sì che coloro che partecipano allo scrutinio speciale possano essere scrutinati agli effetti dello scrutinio ordinario si eviterebbe la partecipazione a due scrutini e si darebbe modo alla Commissione di emettere il suo giudizio con riferimento allo scrutinio ordinario o allo scrutinio speciale. Si avrebbe così un'unica Commissione che potrebbe procedere eventualmente ad una valutazione subordinata.

ANDREUCCI. Io credo che si debba considerare il quinto comma ove si dice che i magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto possono sostanzialmente essere tenuti in considerazione ed essere praticamente promossi oltre al numero che viene messo in concorso.

Questo scrutinio speciale ha due particolarità: prima di tutto di ammettere quelli che non avevano potuto partecipare al concorso. Vi è un limite di numero che è dato dalla prima parte di questo articolo, ma successivamente mi pare ci sia una specie di ruolo transitorio dopo questo, perché coloro che, oltre al numero messo in concorso, ottengono la qualifica di merito distinto, possono e sono messi, direi, in graduatoria per poter ottenere successivamente i posti.

A me pare, e di qui la ragione della soppressione dell'articolo, che vi sia un atteggiamento tale da poter permettere al magistrato che ha anche delle qualità non eccessivamente luminose, di entrare attraverso lo scrutinio speciale ed essere promosso.

La promozione avverrebbe in due maniere; per scrutinio per merito speciale in primo luogo e se, oltre i posti messi in concorso, altri ottengono la possibilità di essere considerati promovibili per scrutinio per merito speciale, ottengono il posto ed entrano in graduatoria prima degli altri promossi per merito semplice ed hanno due benefici: di partecipare allo scrutinio speciale e di ottenere i posti oltre quelli messi in concorso.

In questa situazione diamo una terza possibilità che è quella di partecipare anche allo scrutinio ordinario, ma allora la valutazione di coloro che si presentano per scrutinio speciale esaurisce ogni possibilità: i primi li mettiamo a posto nei limiti dei posti a disposizione, i secondi successivamente. Quelli che non riescono ad entrare nel numero di quelli promossi a scrutinio speciale sono quelli che, secondo me, devono andare fuori dalla magistratura e cercare un altro lavoro.

Il quinto comma dice: « I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a norma del presente articolo e non siano stati promossi per esaurimento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo stesso saranno inclusi, secondo l'anzianità di ciascuno di essi nella categoria di provenienza negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formati a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge ».

Tutti quelli che riescono ad avere la qualifica... Cioè, tutti quelli che riescono ad avere la qualifica di merito distinto, sono tutti gradualmente promossi; coloro che non la ottengono, sono da mettersi, a mio avviso, tra i partecipanti ai futuri concorsi.

Non si tratta di valutazione di due Commissioni diverse.

Vi è una commissione che può promuovere tutti quelli che, avendo ottenuto la qualifica di merito distinto, vengono immessi nei posti man mano che questi si rendono disponibili.

A questo punto cosa volete dare in più? Se vi sono elementi che non sono stati dichiarati promovibili per merito distinto, con lo scrutinio speciale, è meglio che se ne vadano a casa...

VALIANTE. Credo che il collega Andreucci non abbia tenuto conto di una situazione particolare, che è la seguente: i posti riservati per lo scrutinio speciale sono limitati, sono cioè i posti che dovevano essere attribuiti ai concorsi del 1960-61-62, mentre con la nuova impostazione che allo scrutinio ordinario con la presente legge si dà, la dichiarazione di promovibilità viene concessa indipendentemente dalla disponibilità dei posti stessi. Tanto è vero che, se non si ha immediatamente il posto, trascorso un certo numero di anni, si è promossi in soprannumero.

Non si è tenuto conto, altresì, del fatto che, secondo l'ordinamento vigente, il magistrato può partecipare contemporaneamente al concorso ed allo scrutinio.

Cosa può avvenire? Che un magistrato, non promosso ad un concorso, può essere valutato in sede di scrutinio e dichiarato promovibile.

Noi costringeremmo oggi quei magistrati che desiderano tentare lo scrutinio speciale a perdere almeno un anno nei confronti di altri colleghi, per aspettare lo scrutinio ordinario.

A questo proposito, ho raccolto l'invito formulato dall'onorevole Guerrieri, e, a mia volta, vorrei proporre alla Commissione di consentire ai magistrati aventi titolo a partecipare ai concorsi degli anni passati, di fare la domanda, contemporaneamente, anche per lo scrutinio ordinario, con la intesa, però, di esprimersi in una norma, che, ove gli stessi siano dichiarati promovibili per merito distinto nello scrutinio speciale, non possano essere presi in esame nello scrutinio ordinario.

La cosa è ovvia del punto di vista pratico, ma dovrebbe comunque, a mio avviso, essere espressa in una norma.

In questa maniera mi pare si venga incontro alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Ministro.

Non vedo l'opportunità di una sola commissione, alla quale, d'altronde, non potrebbero essere affidati, per ovvi motivi, ambedue i tipi di scrutinio.

Io proporrei, quindi, a questo comma, un emendamento che potrebbe avere la seguente formulazione: « I magistrati che siano dichiarati promovibili nello scrutinio speciale di cui al presente articolo, non potranno essere presi in esame nello scrutinio ordinario cui abbiano partecipato ».

Così si sancisce il principio della partecipazione all'uno e all'altro scrutinio, nonché il principio, che, ove valutati nello scrutinio speciale, i magistrati non vengano neppure presi in esame in quello ordinario.

KUNTZE. Volevo dire, in parte, le stesse cose ora affermate dall'onorevole Valiante, perciò non le ripeterò.

Dove non sono d'accordo con questi, è nell'emendamento dallo stesso proposto, in quanto, noi riteniamo che l'unico emendamento valido sia quello soppressivo.

Un emendamento aggiuntivo è inutile, di fronte alla disposizione di cui al comma precedente, ove si dice che coloro i quali hanno ottenuto la qualifica per merito distinto, ma non la possibilità di essere promossi, perché esauriti i posti messi a disposizione dallo scrutinio speciale, vengono iscritti nel ruolo dei promovibili per anzianità congiunta a merito distinto, secondo l'anzianità di provenienza.

Mi pare, stando così le cose, inutile ribadire il medesimo concetto nel comma successivo.

Noi, andando, invece, a sopprimere detto comma, stabiliremmo che sia consentita la possibilità di partecipare all'uno e all'altro scrutinio; il che non deve, secondo me, ed in ciò concordo con l'onorevole Valiante, destare lo stupore del collega Andreucci. Essendo, infatti, lo scrutinio speciale sostitutivo (e noi non lo volevamo! Desideravamo sopprimerlo...) del concorso per titoli, non si vede perché, se la norma attualmente vigente consente di partecipare contemporaneamente al concorso per titoli e allo scrutinio ordinario, noi dovremmo consentire che lo scrutinio speciale sia di ostacolo a quello ordinario.

Ecco perché noi riteniamo di dover insistere circa l'emendamento soppressivo.

SCALFARO. Onorevole Presidente, può darsi che io porti nella discussione una nota stonata, ma, pur essendo magistrato, confesso di non aver mai capito molto di questioni concernenti la carriera ecc.

Desidererei un chiarimento sul comma quinto. Cosa significa lo stesso? Coloro che sono dichiarati promovibili oltre il numero dei posti disponibile, sono automaticamente promossi... È questo il significato?

Perché io debbo dire che l'emendamento presentato dall'onorevole Valiante non mi convince, dal momento che mi sembra chiaro come, avendo una commissione dichiarato promovibile un magistrato, lo stesso non possa essere preso in esame da altra commissione.

Comunque, ritornando al quinto comma, cosa dice in sostanza lo stesso? Possono essere dichiarati promovibili con questo scrutinio speciale magistrati per un numero superiore a quello dei posti esistenti.

Non vi sono i posti, ma, essendo gli interessati riconosciuti aventi i titoli, « saranno inclusi, secondo l'anzianità di ciascuno di essi nella categoria di provenienza negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formati a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge ».

Il che vuol dire che coloro che sono in possesso dei titoli di cui sopra, vanno in testa all'elenco dei promovibili dello scrutinio ordinario?

BISANTIS, *Relatore*. Vanno secondo la propria anzianità.

ANDREUCCI. Nell'ordine secondo il quale andrebbero se potessero fare il concorso ordinario.

KUNTZE. Lo facciamo entrare nel ruolo secondo la rispettiva anzianità, ma non saltando avanti ad alcuno.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Innanzi tutto, ottenuta la qualifica di merito distinto, sono promossi coloro che, in ordine di anzianità, ricoprono il numero dei posti disponibili.

Che cosa accade per gli altri che non rientrano in tale numero di posti?

La ottenuta qualifica di merito distinto rimane acquisita con l'effetto che coloro i quali non rientrano nel numero dei posti disponibili per lo scrutinio speciale saranno inclusi negli elenchi dei promovibili che saranno formati a seguito degli scrutini ordinari cui sarebbero potuto partecipare. Non è, però, che in tali scrutini gli stessi andranno in testa, ma si collocheranno secondo il turno di anzianità. Cioè, in altri termini, espletato lo scrutinio ordinario, si fa un elenco nel quale ciascuno prenderà il posto secondo l'anzianità che ha nei ruoli di provenienza.

Mi pare che il pensiero dell'onorevole Valiante non sia stato esatto, perché il soprannumero non si applica che al raggiungimento di quel numero di anni, almeno che non si sia conseguita la promozione per quei posti che si sono resi disponibili.

SCALFARO. Se ho capito bene, secondo la risposta del Ministro, un magistrato che entra nel numero previsto è dichiarato ugualmente promovibile per merito distinto. Allora, non entrando nel numero, non può essere più preso in considerazione dalla commissione per lo scrutinio normale, poiché egli è già promosso. Cioè egli sa che sarà promosso al momento in cui si arriverà al suo nome.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Un ulteriore chiarimento: questa norma vale per gli scrutini successivi, mentre la discussione attuale la stiamo facendo per uno scrutinio contemporaneo, in quanto nella prima applicazione della norma dobbiamo bandire sia lo scrutinio speciale che quello normale.

Invece l'emendamento Valiante riguarda un'altra situazione, quella della contemporanea indizione di due scrutini. L'onorevole Valiante propone una soluzione che impedisce l'inconveniente a cui mi ero riferito, quello di una valutazione divergente.

VALIANTE. Confesso che, ora che il mio collega Scalfaro ha richiamato la mia attenzione sul quinto comma già approvato, non vedo fondati il mio emendamento e la tesi che ho sostenuto.

Io non avevo tenuto conto che, coloro i quali si classificano al di là dei posti disponibili nello scrutinio speciale, ugualmente sono dichiarati promovibili e troveranno posto con il soprannumero. L'unica falcitazione sarebbe quella fatta a quei famosi del merito semplice. Ma, stando così le cose, non mi sento di presentare ancora l'emendamento e insisterei, invece, per il mantenimento della tesi dell'alternatività.

SCALFARO. Il guaio grosso che poteva capitare è che ad un certo momento i due scrutini, fossero usciti contemporaneamente, perché si sarebbe potuto vedere un magistrato bocciato allo scrutinio ordinario e promosso in quello speciale. Cioè, il magistrato che non passava per le maglie più larghe, sarebbe passato in quelle più strette.

È chiaro che la seconda commissione di scrutinio avrà il risultato della prima e non potrà non tenerne conto. La preoccupazione che ho per questo comma è che il dire che i magistrati non possono presentarsi a quello scrutinio, sa un po' di intimidazione. Il desiderio della Commissione era quello di impedire che lo scrutinio speciale valicasse un certo numero e che fossero presi in considerazione quelli che erano stati promossi in passato. Quindi, si ottiene in sostanza quello che la Commissione ha dichiarato di non volere. La Commissione che esaminerà il magistrato secondo lo scrutinio speciale non ha la mannaia del numero, ma ha una certa larghezza di respiro. Quanti ne dichiarerà promovibili, tanti saranno promossi.

Ciò premesso, è fuori dubbio che la Commissione avrà la possibilità di usare un criterio umano, per cui si vede meno la necessità di rimanere così rigidamente legati alla necessità che si rispetti il diritto del magistrato di partecipare e allo scrutinio speciale e a quello ordinario, poiché lo scrutinio speciale promuove, oggi per allora, i magistrati oltre il numero.

A questo punto debbo dire che, pur rompendosi un certo principio al quale tenevo, nella sostanza ritengo che sia meglio lasciare questo comma, perché altrimenti avremmo molti più danni che vantaggi.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Premetto che questa è una questione tecnica, non di principio, di non grande importanza. Noi riserviamo 47 posti per la cassazione e 79 per l'appello. I magistrati anziani non sono in alcun modo danneggiati, perché, partecipando al contemporaneo scrutinio ordinario per il quale c'è un numero di posti molto maggiore, essi non vengono a perdere assolu-

tamente nulla, in quanto, nel caso di dichiarazione di promovibilità per lo scrutinio ordinario, saranno promossi con decorrenza 31 dicembre 1962, nel limite dei posti disponibili. Se noi raddoppiamo la possibilità di partecipare ad entrambi gli scrutini, accade che danneggiamo i più giovani, perché i più anziani, i quali avrebbero diritto a collocarsi nei cento posti in Cassazione, daranno il posto ad altri che li succedono nello scrutinio ordinario e quindi in entrambi gli scrutini i posti saranno occupati dai più anziani con danno per i più giovani.

Supponiamo per esempio che 150 magistrati d'appello nello scrutinio speciale siano dichiarati promovibili a magistrati di Cassazione. Se fra questi 150 ci sono molti anziani, è chiaro che il quarantottesimo giovane resterà fuori e, quindi, i 47 posti saranno presi da anziani i quali sarebbero ugualmente entrati con lo scrutinio ordinario. Siccome la promozione si consegue secondo l'anzianità di ruolo, è chiaro che i più anziani saranno promossi per primi e gli altri dopo 3 o 4 anni, almeno che non intervenga il soprannumero. Ma intanto nella prima applicazione della legge andiamo ad invecchiare la Cassazione, perché questi posti saranno presi tutti dai magistrati più anziani che ottengono la qualifica di merito distinto avendo il diritto di occupare i 47 posti. Nell'altro scrutinio i posti saranno ugualmente occupati dai magistrati più anziani, i quali, una volta ottenuta la qualifica di merito distinto, andranno avanti, poiché, secondo la legge, si deve seguire il turno di anzianità. Pertanto, con questa parificazione assoluta dei due scrutini, avvantaggiamo gli anziani.

Queste sono le ragioni pratiche, non di principio, perché il sistema della contemporanea partecipazione, ricordato dall'onorevole Comandini prima e dall'onorevole Valiante poi, andava benissimo quando si trattava di concorsi e di scrutini; ma qui si tratta di due scrutini e, quindi, si tratta dello stesso titolo che dà diritto alla promozione, anche se i criteri sono diversi.

So che quasi tutti erano favorevoli alla soppressione, perché il principio sembra piuttosto di pressione nei riguardi di una categoria; ma noi non rechiamo nessun danno, perché i magistrati anziani hanno la possibilità di conseguire, attraverso lo scrutinio normale, la promozione ugualmente, perché ci sono ben 110 posti. Ed è chiaro che questo discorso non si sarebbe potuto fare se invece di 47 posti noi ne avessimo contrapposti 110.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

In queste condizioni vi pregherei di riflettere perché non è una questione di principio, ma una ragione pratica, che ci induce a favorire alcuni magistrati più giovani: il primo Presidente della Corte di Cassazione richiede a gran voce dei magistrati che non siano troppo appesantiti dall'età.

Il sistema che andate a proporre obbedisce alla logica polemica di favorire tutti gli anziani con danno dei più giovani. Almeno in questo scrutinio riservato diamo la possibilità a chi abbia sufficiente merito di progredire.

A me pare che questa norma transitoria che non tocca il sistema successivo degli scrutini per anzianità e per merito possa essere approvata perché altrimenti escludiamo i giovani che dovranno attendere ancora.

DEGLI OCCHI. Non mi preoccupo per le osservazioni dell'onorevole ministro con cui concordo. Vi sono due scrutini che si devono operare contemporaneamente e di qui le due ragioni esposte dall'onorevole ministro.

Pertanto chi crede di partecipare allo scrutinio speciale deve pensare che, partecipandovi, non partecipa allo scrutinio ordinario: sarebbe un cavallo al Derby che non corre in una corsa secondaria.

PAPA. Chiedo scusa della mia insistenza, ma se si vuole una riprova della bontà della nostra richiesta di soppressione dell'articolo 3 basti considerare che le argomentazioni dell'onorevole ministro portano a questa conclusione e mi meraviglio che il gruppo socialista non se ne sia accorto: si voleva giungere a premiare i giovani, facendo scavalcare tutti gli altri.

Si è cominciato col fare un ruolo unico degli anni 1960, 1961 e 1962, cui possono partecipare i magistrati che nel 1960-1961 non avevano maturato il diritto e se l'argomento dell'onorevole Valiante vale per la Corte d'Appello, non vale per la Corte di Cassazione perché alcuni avevano già maturato il diritto nel 1960, 1961 e 1962: quindi, come primo punto, noi ammettiamo coloro che avrebbero maturato nel 1962 il diritto a partecipare anche nel 1960 e nel 1961.

In secondo luogo la valutazione non avviene in modo obiettivo, ma con criteri che lasciano adito a considerazioni di carattere soggettivo.

In terzo luogo quelli che partecipano a questi concorsi del 1960, 1961 e 1962 non è che restino eguali agli altri, ma si acquistano un merito distinto che varrà negli elenchi di promovibilità successivi.

Se volessimo, completeremmo questo sistema, perché gli anziani che hanno la possibilità di partecipare allo scrutinio ordinario e di concorrere e ai posti messi con merito distinto e a quelli per merito semplice non concorreranno.

Si è fatta quella discriminazione per attribuire i posti a persone che si potrebbero elencare nella legge stessa con conclusione opposta a quella cui volevamo giungere. Pertanto mi permetto di insistere nell'emendamento soppressivo, perché, data a tutti la possibilità di partecipare, la scelta potrà essere fatta su tutti e non solo su alcuni di essi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Comandini e Kuntze insistono per la soppressione?

COMANDINI. Mi permetto di insistere.

KUNTZE. Anche io mi permetto di insistere.

VALIANTE. Dopo le perplessità manifestate ed i chiarimenti dell'onorevole ministro ritengo di non dover più proporre l'emendamento che avevo presentato.

Sono per il mantenimento del testo che stabilisce l'alternatività.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del settimo comma dell'articolo 3, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Il settimo comma si intende soppresso.

Do lettura dell'ottavo comma:

« Allo scrutinio previsto dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34 e 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e all'articolo 200 dell'ordinamento giudiziario ».

L'onorevole Dante propone di sopprimerlo.

DANTE. Ho presentato un emendamento soppressivo perché rimane valida la norma di carattere generale che abbiamo votato all'ultimo comma dell'articolo 2, che suona in questi termini: « Per la partecipazione ai concorsi per esame e agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge... »; l'articolo 3 fa parte della presente legge, per cui ritengo che sia una ripetizione che mi sembra inopportuna, perché parrebbe dettata da una certa preoccupazione.

Si tratta di una ripetizione superflua, perché il principio generale che abbiamo stabilito, per cui le disposizioni dell'articolo 41 della legge sulla costituzione del Consiglio superiore della magistratura e dell'articolo 200 dell'ordinamento giuridico non hanno più valore, vale anche per lo scrutinio speciale:

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo articolo 3 in realtà è una norma transitoria, perché si applica una sola volta.

Data la specialità della materia e la temporaneità della validità della norma, ad evitare dubbi interpretativi è opportuno ripetere quanto abbiamo già stabilito, soltanto che bisogna fare un coordinamento con quel che abbiamo fatto.

DANTE. Non so se l'onorevole ministro pensi che tutto questo possa portare a delle difficoltà di carattere interpretativo che si potrebbero risolvere nella esclusione di alcuni a partecipare al concorso.

Io ritiro il mio emendamento per armonia con quanto abbiamo stabilito.

Vorrei che, invece di trasferire la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 2 per dire che le norme in essa indicate non si applicano allo scrutinio speciale, si trovasse in sede di coordinamento una forma che si distacchi da questa supina ripetizione del principio.

Resta inteso che, come coordinamento, anche per lo scrutinio speciale rimane fermo il principio che non possono partecipare i magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura, per cui il riferimento all'articolo 34 si deve intendere soppresso.

PRESIDENTE. Tenendo conto dei chiarimenti dell'onorevole ministro e dell'onorevole Dante l'ottavo comma rimane così formulato: « Allo scrutinio previsto dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 200 dell'ordinamento giudiziario ».

Passiamo all'ultimo comma. Ne do lettura:

« Agli scrutini previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 22 ».

L'onorevole Dante propone di sopprimerlo.

DANTE. Vorrei fare una proposta di sospensiva.

L'articolo 22, su cui penso ci dovremo soffermare a lungo, stabilisce un criterio di valutazione in termini positivi di particolari benemerienze di guerra.

Io penso che le benemerienze di guerra costituiscano dei titoli di preferenza per quanto riguarda l'immissione nella carriera e ritengo che la norma fondamentale cui è agganciato questo principio riguardi proprio il fatto che, a parità di titoli, per l'immissione nella carriera hanno la preferenza coloro che hanno un titolo particolare di benemerienza, ma per quanto attiene allo sviluppo della carriera ri-

tengo che questi titoli, una volta valutati in termini positivi non debbano essere ulteriormente valutati.

SCHIANO. Su questo siamo d'accordo.

DANTE. Con l'articolo 22 si accantona un quinto dei posti che sono messi a concorso per attribuirli a coloro che hanno delle benemerienze di carattere militare.

Poiché penso che questo principio di valutazione delle benemerienze militari per la progressione della carriera dovrebbe essere eliminato, penso che potremmo accantonare l'ultimo comma, salvo a ritornare su di esso, e vedere se, stabilito il principio, è il caso di estenderlo anche allo scrutinio speciale.

PRESIDENTE. Mi pare che lei proponga di lasciare impregiudicata la questione accantonando, quindi, non sopprimendo, l'ultimo comma.

VALIANTE. Soltanto a titolo di chiarimento vorrei far rilexare come non sia esatto che l'articolo 22 accantoni un quinto dei posti...

PRESIDENTE. Pongo in votazione il penultimo comma che resta così formulato:

« Allo scrutinio previsto dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 200 dell'ordinamento giudiziario ».

(È approvato).

Se la Commissione è d'accordo può rimanere stabilito che si lascia impregiudicato, per il momento, l'ultimo comma, accantonandolo.

(Così rimane stabilito).

VALIANTE. Desidero precisare che, solamente dopo i chiarimenti dati dal ministro prima a me e poi al collega Preziosi Olindo, mi sono reso conto di un fatto che mi era sfuggito, che, cioè, lo scrutinio speciale previsto in questo articolo 3 si riferisce tanto alla promovibilità in appello che alla promovibilità in cassazione.

La mia osservazione all'emendamento Kuntze al primo comma si riferisce, perciò, esclusivamente alla promovibilità in appello. Resta invece il problema dell'unica decorrenza della promozione in cassazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, ad eccezione dell'ultimo comma che rimane accantonato, l'articolo 3 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

« Le aliquote dei posti di magistrato di Corte d'appello e di Corte di cassazione spettanti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, ai concorsi per titoli

relativi agli anni 1960, 1961 e 1962, con esclusione dei posti previsti in aumento dall'articolo 1 saranno attribuite mediante scrutinio speciale per la sola qualifica di merito distinto.

Agli scrutini speciali di cui al precedente comma da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge potranno partecipare tutti i magistrati di tribunale e di Corte d'appello che avrebbero avuto titolo a presentarsi ai predetti rispettivi concorsi.

Negli scrutini di cui al comma precedente per la formazione del giudizio ai fini della attribuzione della qualifica di merito distinto, deve tenersi particolarmente conto dei precedenti relativi al servizio prestato, delle doti di cultura, del comportamento e della diligenza dimostrati nell'attività svolta. Per coloro che hanno esercitato funzioni speciali o amministrative deve essere tenuto prevalentemente conto dell'attività prestata e delle particolari attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni medesime.

I magistrati che a seguito di detti scrutini speciali otterranno la qualifica di merito distinto, saranno promossi con decorrenza dal 31 dicembre 1962. I medesimi saranno collocati in graduatoria prima dei magistrati che abbiano titolo alla promozione per scrutinio, nello stesso anno 1962 ai sensi delle norme ordinarie, ma dopo quei magistrati che nei precedenti scrutini hanno ottenuto la qualifica della promovibilità per merito distinto.

I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a norma del presente articolo e non siano stati promossi per esaurimento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo stesso saranno inclusi, secondo l'anzianità di ciascuno di essi nella categoria di provenienza negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formati a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge.

Il mancato conferimento della qualifica di merito distinto non ha alcuna rilevanza in sede di partecipazione dei magistrati agli scrutini ordinari.

Allo scrutinio previsto dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 200 dell'ordinamento giudiziario ».

(È approvato).

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia.* Essendo stato approvato l'articolo 3, mi pare si possa sciogliere la riserva di cui all'articolo 1.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, in una precedente seduta avevamo accantonato il terzo comma dell'articolo, onde decidere sullo stesso una volta approvato l'articolo 3.

Essendo quest'ultimo stato approvato, il comma che abbiamo accantonato non ha alcuna incidenza con il terzo comma dell'articolo di cui trattasi, vorrei pregare l'onorevole Papa, dietro richiesta del quale si arrivò all'accantonamento stesso, di sciogliere la riserva.

PAPA. Non ho alcun motivo di insistere nella mia richiesta, dal momento che l'articolo 3 è stato approvato e non propriamente secondo la mia volontà...

PRESIDENTE. Pongo, quindi, in votazione il seguente terzo comma dell'articolo 1, accantonato nel corso di una precedente seduta:

« I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte d'appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B sono considerati ai fini dell'attribuzione prevista dall'articolo 3 della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella ».

(È approvato).

L'articolo 1 resta pertanto così formulato:

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 1176 posti, compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444 è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra le varie categorie, nel triennio 1962-64 secondo la tabella B allegata alla presente legge.

I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte d'appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella B sono considerati ai fini dell'attribuzione prevista dall'art. 3 della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella.

Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'art. 196 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è stabilito dalla tabella V allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella A allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Data l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani alle ore 10.

La seduta termina alle 20,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI